



Tribunale di Milano
Seconda sezione Civile (fallimenti)

Oggetto: unificazione, revisione ed integrazione dei criteri di assegnazione, nelle procedure concorsuali, degli incarichi di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale, Legale, Perito stimatore o Coadiutore tecnico con altra e diversa specializzazione, e dei criteri di liquidazione dei relativi compensi.

Testo unificato della circolare n. 2/2010 del 23.3.2010 aggiornata ed integrata in base alla circolare n. 4/2010 del 27.9.2010.

Per un'immediata percezione delle modifiche apportate dalla circolare n. 4/2010 al testo originario della circolare n. 2/2010, esse sono state qui trascritte in neretto nel corpo del testo.

Com'è noto ai destinatari della presente circolare, già da alcuni anni i Giudici Delegati di questa Sezione Fallimentare, riunitisi in *plenum*, hanno deciso di adottare alcuni criteri di massima sia in tema di nomine - non solo dei Curatori fallimentari, Commissari e Liquidatori giudiziali, ma anche dei Legali, dei Periti stimatori e degli altri Coadiutori tecnici aventi altre e diverse specializzazioni (Consulenti del lavoro, Tributaristi, ecc.) -, sia in tema di adempimenti finalizzati, in generale, alla più efficiente gestione delle procedure concorsuali.

Nel corso del tempo sono state emanate varie circolari e direttive al riguardo, e ciò ha inevitabilmente determinato il sovrapporsi di molteplici disposizioni, con la conseguente difficoltà, per i professionisti interessati, di individuare quelle vigenti al momento in cui erano e sono chiamati ad applicarle.

Risultava quindi opportuno unificare in un solo testo - tra le varie disposizioni - (solo) quelle di attuale utilità ed interesse.

Ho ritenuto di dare avvio a tale opera di unificazione/revisione/aggiornamento, dopo l'analoga iniziativa che ho già assunto in tema di unificazione delle prassi interpretative nel

settore della verifica dei crediti fiscali - e riservandomi naturalmente di proseguirla e perfezionarla anche in futuro -, partendo subito dai criteri di nomina dei professionisti chiamati a collaborare in ambito concorsuale e di liquidazione dei relativi compensi, anche perché, rispetto alle disposizioni emanate in passato in tale materia, è stata da più parti segnalata, ed in effetti oggettivamente riscontrata, la sussistenza di alcune criticità nella relativa comprensione ed applicazione. Ciò che rendeva altresì opportuno revisionarle, almeno in parte, ed integrarle con più aggiornate direttive.

A questo scopo ho provveduto nuovamente a convocare i Giudici Delegati della Sezione nell'esercizio dell'attività di organizzazione e coordinamento che mi compete, concordando con essi l'adozione di alcuni criteri correttivi ed integrativi.

Di seguito vengono riportate le disposizioni in tal modo unificate ed aggiornate.

Vale l'avvertenza generale secondo cui tutto ciò che verrà specificamente riferito alla figura del Curatore dovrà intendersi implicitamente esteso anche alle figure del Commissario giudiziale e del Liquidatore giudiziale dei concordati preventivi, nei casi in cui manchino altre e diverse specificazioni che direttamente riguardino questi ultimi due organi.


Non appena emergerà, in futuro, la necessità di apportare altre variazioni o integrazioni alle direttive che seguono, tutti i Curatori, Commissari e Liquidatori ne saranno personalmente avvisati tramite specifica comunicazione *e-mail*; le variazioni ed integrazioni saranno inoltre pubblicate sul sito *internet* del Tribunale, anche previo diretto inserimento delle stesse nel corpo del testo della (presente) circolare che ivi risulterà archiviata, con la specificazione, in apposite nota a pie' di pagina, delle date a partire dalle quali esse prenderanno vigore.¹

Un'ultima considerazione.

Molte delle regole comportamentali in oggetto sono finalizzate a rendere più efficiente la gestione del fallimento da parte dei Curatori e l'attività di controllo da parte dei Giudici Delegati (ma analoghe sono ovviamente le finalità quanto al concordato preventivo).

Si tratta dell'inevitabile conseguenza della nuova "filosofia" della legge fallimentare riformata, che ha voluto esaltare i poteri gestori, ma, per ciò stesso, anche la responsabilità del Curatore, rispetto ad un ancor recente passato in cui era sempre il Giudice Delegato il *dominus* della procedura, il quale, in tale veste, dirigeva l'attività del Curatore e quindi anche, di conserva, lo "tutelava", all'occorrenza, assumendosi la responsabilità dei relativi atti

¹ Tutte le modifiche integrative attualmente presenti nel testo unificato sono state introdotte per la prima volta dalla circolare n. 4/2010 emanata e diffusa in data 27.9.2010 e prendono dunque effetto da tale data.



esecutivi conformi alla sue direttive (situazione valida, del resto, ancora attualmente per le procedure che restano soggette alla previgente disciplina).

Non che oggi, e in futuro, per le procedure di nuovo rito, i Giudici Delegati non intendano svolgere ancora tale funzione di "garanzia" a favore del Curatore; solo che potranno farlo, nello svolgimento del ruolo di controllo e sorveglianza che la legge ad essi specificamente attribuisce, solo se il comportamento del Curatore (e del Commissario o del Liquidatore giudiziale) sarà improntato alla massima lealtà, eticità e trasparenza.

Da ciò l'importanza essenziale dei criteri di comportamento qui illustrati, e di una loro partecipata comprensione e condivisione.

A. L'attribuzione degli incarichi di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale e Liquidatore giudiziale.

A.1. Nell'esercizio della piena discrezionalità che la legge fallimentare attribuisce al Tribunale fallimentare ai fini della nomina dei Curatori fallimentari, dei Commissari giudiziali e dei Liquidatori giudiziali (con il solo limite che i professionisti ritenuti idonei siano selezionati tra coloro che abbiano i requisiti soggettivi previsti dall'art. 28 L.F.), il Tribunale fallimentare di Milano applica alcune ulteriori condizioni limitative.

A.2. In primo luogo, costituisce requisito formale soggettivo per la nomina a tali cariche l'appartenenza/iscrizione da almeno cinque anni all'Ordine degli Avvocati e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

A.3. Le nomine di "nuovi" professionisti vengono inoltre effettuate, di norma, ferma la già detta piena discrezionalità del Tribunale circa il se effettuarle o meno:

- solo previa specifica istanza dell'interessato;
- solo se dal *curriculum*, che a tale istanza deve essere allegato, emerge il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle funzioni curatorie e commissariali;
- solo nella misura in cui sia possibile garantire un fisiologico *turn over* in rapporto al numero complessivo dei professionisti già nominati in passato, che cessino di svolgere le medesime funzioni.

A.4. Quanto a quest'ultima condizione limitativa, essa è evidentemente finalizzata a perequare gli incarichi tra i professionisti più giovani e quelli più anziani. Si è ritenuto, cioè, ~~di non penalizzare troppo i professionisti più giovani (o meno anziani) che intendano accedere~~



ad un'esperienza formativa e di lavoro quali Curatori o Commissari o Liquidatori, dando spazio ad un fisiologico *turn over*. A questo scopo l' "entrata" di un certo numero di nuovi professionisti nel *plateau* di quelli nominati a tali cariche fa seguito, di norma, e fatti salvi in ogni caso gli ulteriori criteri di avvicendamento che vengono usualmente applicati dal Tribunale in tale ambito, all' "uscita" di un'altrettale quantità di professionisti (di norma i più anziani). In altri termini : tale accesso si verifica solo condizionatamente alla cessazione di un certo numero di questi ultimi dall'attività di "collaborazione" con la Sezione Fallimentare (per il periodo futuro), e solo dopo che essa si sia verificata. Cessazione che, a parte le più diverse situazioni più o meno patologiche (dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, revoca, malattie invalidanti, decesso, ecc), coincide in linea di massima con il raggiungimento di un'età comparabile (e anzi finanche superiore rispetto) a quella che, nella maggior parte dei casi, caratterizza le forme di pensionamento ordinario dei professionisti (ma la fissazione in via generale di una determinata età-limite ha sempre, quanto meno in parte, carattere inevitabilmente arbitrario, essendo finalizzata appunto a garantire comunque un *turn over* ; di talché, nel fissarla, non può che farsi capo, ragionevolmente, ad una mediazione generalizzante, prescindendosi dal valutare volta a volta, e per ogni singolo interessato, le capacità fisiche e le qualità professionali che ancora egli possa avere in concreto, anche se l'esperienza insegna che, talora, esse potrebbero essere finanche superiori a quelle dei più giovani, a dispetto dell'anagrafe). In particolare, l'età-limite a partire dalla quale non possono essere più attribuite procedure concorsuali a chi già le abbia ricevute in passato è quella del compimento dei 72 anni, ma consentendosi comunque a coloro che abbiano raggiunto tale età di proseguire e portare a compimento le procedure già ad essi affidate, senza altri limiti speciali o predeterminati di tempo.

A.5. Possono essere peraltro nominati come Curatori fallimentari, o Commissari e Liquidatori giudiziali, per la prima volta (dunque questa regola vale solo per i "neofiti"), anche professionisti non più giovanissimi, purchè non abbiano ancora compiuto i 67 anni di età. In sostanza, chi si approssimi a tale soglia anagrafica potrebbe ricevere incarichi concorsuali nel solo periodo compreso tra la propria età (inferiore ai 67 anni) e i 72 anni di età.

A.6. Quanto ai criteri di merito (per le nomine successive alla prima), i Giudici Delegati della Sezione periodicamente (già svolgono e anche in futuro) svolgeranno una verifica sia sull'importanza e redditività delle procedure affidate, sia sulla diligenza ed efficienza con cui le attività funzionali vengono svolte, attribuendo a ciascun professionista e




a ciascuna procedura - ai fini di una più congrua e perequativa distribuzione degli incarichi e della progressiva eliminazione dei professionisti rivelatisi inadeguati - un appropriato coefficiente di merito. Superfluo sottolineare che, essendo tali valutazioni del tutto riservate, esse non sono soggette ad alcuna forma di comunicazione o divulgazione. Viene e verrà invece semestralmente disposta dal Presidente della Sezione, per finalità di trasparenza, la pubblicazione sul sito *internet* del Tribunale dell'elenco nominativo dei Curatori, Commissari e Liquidatori giudiziali nominati in tale lasso di tempo.

A.7. L'attribuzione del suddetto "rating" viene e verrà effettuata prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla luce dei seguenti e concorrenti parametri :

a) onorabilità, etica professionale, correttezza/ineccepibilità deontologica (sotto tutti i profili: viene e verrà ad esempio valutato negativamente ogni tipo di atteggiamento poco rispettoso o educato verso i propri colleghi, i cancellieri, i creditori, i terzi ecc., o comunque poco collaborativo; o volto a coprire collusivamente negligenze o illeciti di colleghi, di Coadiutori ecc., di cui si abbia conoscenza per ragioni d'ufficio; o tendente a boicottare le iniziative assunte dalla Sezione per rendere più efficienti le modalità di gestione delle procedure; o che sottenda collusioni o "cartelli" per lo scambio incrociato di incarichi; o tendente alla denigrazione o diffamazione o calunnia verso colleghi o terzi; ecc.);

b) diligenza e puntualità nell'assolvimento dei doveri funzionali e delle direttive dei Giudici Delegati (viene e verrà valutato negativamente, ad esempio, il comportamento di chi ometta - tanto più se sistematicamente - di recarsi immediatamente presso la sede della impresa fallita subito dopo la nomina per dar corso alle attività di sigillazione, inventariazione e comunicazione delle sommarie informative al Giudice Delegato; di chi non si presenti personalmente alle udienze di verifica e agli altri incumbenti dell'ufficio; di chi non provveda tempestivamente al pagamento delle spese prenotate a debito - cd. *campione civile* - non appena vi siano fondi sufficienti a tal fine, o al pagamento del corrispettivo annuale previsto per la gestione informatica e telematica delle procedure presso DigiCamere, previa esatta e fedele dichiarazione in ordine alla fascia di attivo su cui parametrare tale corrispettivo; di chi non sollevi tempestivamente in sede di verifica del passivo le eccezioni attinenti ai singoli crediti insinuati o alle singole rivendiche, che non siano rilevabili d'ufficio dal giudice; di chi non adempia tempestivamente agli obblighi fiscali o previdenziali o al pagamento dei debiti prededucibili correnti quando vi siano fondi sufficienti a tal fine - come ad esempio nel caso di maturazione di oneri condominiali, ecc. -; di chi non decida tempestivamente se subentrare o meno nei contratti pendenti o se licenziare i dipendenti dell'impresa fallita, in ogni caso



attivando i previsti ammortizzatori sociali; di chi sia solito lasciar passare troppo tempo prima di effettuare le più estese indagini patrimoniali sul fallito per individuarne i crediti, i beni immobili, i beni mobili registrati di qualunque tipo – automobili, aeromobili o imbarcazioni - e i beni mobili, o prima di predisporre la relazione *ex art. 33 L.F.* o il piano di liquidazione - da redigere sempre in modo analitico e con prefissione di tempi ragionevolmente certi -, o i progetti di riparto, o di costituirsi parte civile, o esercitare le azioni revocatorie/recuperatorie o di responsabilità/inefficacia, o di effettuare rapidamente le vendite, o di rendersi subito parte diligente per ottenere la disponibilità dei creditori a far parte del Comitato dei creditori; di chi non depositi regolarmente e puntualmente i rapporti semestrali *ex art. 33, quinto comma, L.F.* debitamente e compiutamente compilati; ecc.);

c) disponibilità e spirito collaborativo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela dei creditori e di massimizzazione dei risultati della gestione concorsuale (ad esempio collaborando alla progressiva implementazione dei sistemi di gestione e comunicazione telematica; promuovendo l'accesso dei creditori e dei terzi alle informazioni pubblicate sul sito *internet* del Tribunale; procurandosi sempre più di un preventivo o più di un'offerta nei casi in cui debba procedersi all'assegnazione di contratti o alla cessione di beni o crediti; effettuando la promozione o la pubblicità ai fini liquidativi con i mezzi più efficaci ed utili e con la minima spesa possibile; contrattando da subito, al meglio, i compensi da erogare a Legali e Periti; controllando personalmente le note *pro-forma* di costoro e relazionando motivatamente ed analiticamente il Giudice Delegato sulla specifica congruità delle stesse; collaborando con le Cancellerie per la tenuta ordinata dei fascicoli fallimentari e per gli altri incombenti; ecc.);

d) disponibilità a sottoporsi lealmente ai controlli istituzionalmente previsti da parte del Giudice Delegato e del Comitato dei creditori (ad esempio attivandosi per rendere tempestivamente nota ogni propria attività, anche se formalmente sottratta a preve autorizzazioni; attivandosi per rendere possibile la stessa nomina del Comitato dei creditori cercando di convincere anche chi sia riluttante a farne parte e utilizzando i nominativi - da scegliersi in modo rappresentativo delle diverse tipologie di crediti, sia per quantità, che per qualità ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi : v. art. 40 L.F. - già desumendoli dalle scritture contabili del fallito e/o dall'elenco che va predisposto dal Curatore stesso e tempestivamente depositato *ex art. 89 L.F.*; ecc.);

e) efficienza nell'attività accertativa, liquidativa e recuperatoria (ad esempio dimostrando di poter ottenere validi risultati nelle vendite in tempi rapidi e con mezzi



trasparenti attraverso le previste procedure competitive; riuscendo a transigere cause di durata altrimenti lunga o lunghissima, ma senza rinunciare nella sostanza a realizzare in adeguata misura le utilità sperate - evitando dunque di accontentarsi di cifre meramente simboliche o poco più -, e pervenendo a risultati che possano apparire vantaggiosi se parametrati al modo in cui sono state impostate le azioni e al *quantum* inizialmente richiesto ; ecc.);

f) trasparenza e massima attenzione nella selezione e nomina di Legali, Periti ed altri Coadiutori (evitando di nominare professionisti non adeguatamente competenti, o piuttosto "amici" o colleghi di studio, ecc.);

g) preparazione culturale specifica e aggiornamento continuo in ambito concorsuale/fiscale/previdenziale.

A.8. L'adozione di tale sistema di valutazione prestazionale (*rating*) ha già consentito, negli ultimi mesi, di ampliare, da un lato, il *plateau* dei professionisti ritenuti idonei a gestire procedure di maggiore impegno, e, dall'altro, di sospendere provvisoriamente l'attribuzione di nuovi incarichi ad alcuni professionisti che presentavano un elevato carico di procedure pendenti o particolarmente remunerative o che avevano assunto condotte tali da giustificare la sottoposizione ad un regime di speciale controllo, o di escludere in via definitiva quelli ritenuti non più meritevoli di fiducia. Inoltre, all'attribuzione del *rating* si è accompagnato e si accompagnerà un continuo monitoraggio dei comportamenti tenuti dai Curatori, con la contestuale specifica annotazione dei risultati gestori ritenuti rilevanti, anche al fine di calibrare in maniera adeguata il compenso finale (tra il massimo e il minimo, o anche sotto il minimo).

A.9. Si è anche ritenuto rispondente ad imprescindibili esigenze equitative attribuire un maggior numero delle (putroppo numerosissime) procedure ad attivo cd. "zero" (o quasi nullo) ai professionisti assegnatari in epoca più recente di incarichi considerevolmente remunerativi.

A.10. Si è valutata inoltre favorevolmente e meritevole di essere adottata anche in questa Sezione la prassi, finora seguita in alcuni altri fori, di nominare - quando il Tribunale decidente lo reputi opportuno - un collegio di (usualmente tre) Curatori o Commissari in procedure fallimentari o, rispettivamente, concordatarie, che in concreto siano considerate di adeguata importanza e/o complessità, sia per sfruttare il contributo sinergico che può provenire da più professionisti in possesso di diversi saperi, sia per rendere ancor più veloce il programma di redistribuzione perequativa degli incarichi; non ultimo, anche per incrementare, con particolare riferimento ai concordati preventivi, il numero dei professionisti cui possono



essere affidate tali più delicate procedure, agevolando l'affiancamento di quelli meno esperti ai professionisti più esperti, sì da garantire un apprendimento controllato dei saperi necessari a ben gestire le funzioni commissariali.

A.11. Si è anche ritenuto preferibile, alla luce di varie criticità riscontrate quando viene nominato come Curatore fallimentare (laddove una procedura di concordato preventivo si converta in fallimento) lo stesso professionista che abbia già svolto le funzioni di Commissario giudiziale, non procedersi in alcuni casi a tale nomina duplice e consecutiva in favore del medesimo professionista, nominandosi quindi come Curatore un soggetto diverso da colui che abbia svolto le funzioni di Commissario. Si dà qui contezza di tale criterio, sebbene anch'esso rientri nell'esercizio dei poteri di nomina che il Tribunale può esercitare in modo del tutto discrezionale, solo per chiarire che una scelta siffatta, quando viene effettuata, non risponde necessariamente ad una negativa valutazione sul comportamento del professionista nominato come Commissario, essendosi il Tribunale riservato di adottarla a sua discrezione nei casi in cui alcune ragioni di opportunità la rendano comunque consigliabile.


B. Effetti estensivi dei provvedimenti di revoca dei Curatori ex art. 37 L.F. .

B.1. Nel caso in cui un Curatore fallimentare venga revocato da un fallimento ex art 37 L.F., gli verrà rivolto – di norma - l'invito a valutare l'opportunità di presentare le proprie dimissioni anche dagli altri incarichi di Curatore, o di Commissario o di Liquidatore giudiziale, di cui risulti eventualmente affidatario. La revoca determina, infatti, *ipso facto*, almeno nella maggior parte dei casi, un inevitabile venir meno del rapporto fiduciario con il Tribunale, e ne rende opportuna la presa d'atto e la formalizzazione.

B.2. L'invito a valutare l'opportunità di dimettersi intende evitare l'adozione officiosa degli ulteriori provvedimenti di revoca dalle altre procedure in carico. Qualora, infatti, il Curatore reputi di non doversi dimettere, verranno comunque attivati i procedimenti di revoca *ex officio* anche per le altre procedure in carico.

B.3. Questa regola non esclude che, in alcuni casi eccezionali, laddove la revoca sia dettata da ragioni che non appaiano così gravi da incidere necessariamente anche sugli altri incarichi e da minare irrimediabilmente il rapporto fiduciario, il Tribunale possa a sua discrezione consentire al professionista di portare a compimento gli altri incarichi già assegnatigli.

B.4. È opportuno precisare (sebbene possa sembrare superfluo) che, invece, non si darà comunque più corso all'assegnazione di altri incarichi concorsuali al medesimo



professionista che sia stato revocato.

C. Monitoraggio periodico degli incarichi e delle situazioni soggettive.

C.1. Periodicamente, ed in particolare quando depositerà il semestrale “*rapporto riepilogativo delle attività svolte*” ex art. 33, quinto comma, L.F., ciascun Curatore dovrà inviare anche un allegato costituito da un elenco degli incarichi da lui ricevuti come Curatore fallimentare, Commissario o Liquidatore giudiziale, sia attualmente pendenti che comunque già ricevuti (anche se esauriti) a partire dal 1° 1 2005.

C.2. Tale sistema di monitoraggio seguirà all’analoga indagine, che partirà in tempi brevissimi, estesa *una tantum* a tutti i professionisti, cui sarà chiesto di specificare – in un’apposita costituenda area del sito *internet* del Tribunale - i dati di maggior rilievo statistico riguardanti le procedure ricevute ed i compensi percepiti sempre a partire dal 1° 1 2005.

C.3. È inoltre preciso obbligo dei Curatori fallimentari, nonché dei Commissari e Liquidatori giudiziali, comunicare riservatamente, ma tempestivamente, al Presidente della Sezione Fallimenti, comunque entro 15 giorni da quando essi stessi ne abbiano avuto conoscenza, l’avvio nei loro confronti di azioni di responsabilità o di procedimenti penali o disciplinari nonché la pronuncia delle relative decisioni o dei provvedimenti di cancellazione dal rispettivo Albo professionale con la relativa data di efficacia.

C.4. In caso di cancellazione dall’Albo, il professionista comunque non riceverà più nuovi incarichi di Curatore fallimentare, Commissario o Liquidatore giudiziale, ma conserverà gli incarichi in corso, salvo che sussistano altri motivi per attivarne la revoca.

C.5. Costituirà comunque motivo di revoca dagli incarichi già affidati il fatto che la comunicazione di cui al punto C.3. sia stata effettuata oltre il termine perentorio di 15 giorni.

C.6. Nel caso in cui un professionista sia destinatario di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza, i Giudici Delegati della Sezione Fallimenti valuteranno volta a volta, alla luce delle singole fattispecie e della relativa gravità, che tipo di conseguenze i suddetti provvedimenti disciplinari possano avere sulla perdurante attribuzione di nuovi incarichi concorsuali o sulla prosecuzione di quelli già in essere.

D. La liquidazione dei compensi ai Curatori.

D.1. I criteri di liquidazione e pagamento dei compensi ai curatori si diversificano a seconda che si tratti di procedure capienti o di procedure in tutto o in parte incapienti o di fallimenti “revocati”.



D.2. Procedure "cipienti"

D.2.a. Sono da considerare come procedure capienti, al fine qui in esame, quelle che hanno un attivo almeno sufficiente per il pagamento dell'intero compenso spettante al curatore.

D.2.b. Per tali procedure è prevista anche la possibilità – salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese vive anticipate - di erogare acconti prima del compenso finale.

D.2.c. La legge fallimentare, tuttavia (art. 39), considera come eccezionale tale possibilità, indicandola quale discrezionale facoltà del Tribunale, da esercitare solo in presenza di giustificati motivi. Per tale ragione si è già ritenuto necessario ribadire in svariate occasioni, e ora si puntualizza ulteriormente in via generale, che le eventuali richieste di acconto sul compenso finale devono essere sempre adeguatamente motivate.

D.2.d. Tali richieste sono dunque soggette a rigorosa valutazione di merito in relazione alle modalità di svolgimento dell'incarico e alle esigenze di anticipata erogazione di una parte del compenso rappresentate dal richiedente, restando evidentemente del tutto libero il Tribunale di negare l'acconto ove lo ritenga non giustificato o comunque prematuro.

D.2.e. Di norma, si considerano quali adeguate cause di giustificazione, salve quelle ulteriormente dimostrabili :


- la sollecita ed utile effettuazione di una consistente attività liquidativa seguita da riparti ai creditori;

- la durata poliennale della procedura concorsuale, purchè non caratterizzata da condotte sostanzialmente inerti ed attendiste da parte del Curatore, ma contrassegnata da adeguate e diligenti attività gestorie.

D.2.f. È esclusa in ogni caso la possibilità di erogare più acconti nell'arco del medesimo anno solare.

D.2.g. Quando l'istanza viene rigettata, non può essere ripresentata se non sulla base di nuovi motivi e, di norma, non prima dell'inizio dell'anno solare successivo.

D.2.h. Quanto al compenso finale spettante al Curatore, in base al quale vengono anche calcolati – in proporzione – i singoli acconti, esso viene liquidato dal Tribunale (con l'applicazione delle percentuali riferite all'attivo e al passivo in misura compresa tra i massimi e i minimi alla stregua degli artt. 1 e segg. D.M. Giustizia 28 luglio 1992, n. 570), – previa specifica relazione del Giudice Delegato -, tenuto conto del modo in cui l'attività è stata concretamente svolta dal Curatore e ai risultati ottenuti in rapporto alla consistenza specifica e all'importanza del fallimento, e dunque in base a criteri di efficienza e di efficacia.



D.2.i. Operativamente, il Curatore, sia quando chieda la liquidazione di un acconto, sia quando chieda la liquidazione del compenso finale, proporrà l'istanza specificando se ha già ricevuto acconti e per quale importo, allegando:

- una bozza del decreto di liquidazione, che il Tribunale provvederà poi a completare, conforme al modello "ordinario" o "semplice" (reperibile anche in Cancelleria), ossia quello appunto utilizzabile per i fallimenti capienti, predisposto con l'inserimento dei suoi dati e dei dati di identificazione della procedura, nonché con l'esatta indicazione dell'attivo, del passivo e delle anticipazioni sostenute e documentate;

- la stampa del foglio di calcolo in formato *excel*, che è reperibile sul sito *internet* del Tribunale nell'area riservata ai curatori, con l'indicazione del compenso calcolato in base alle percentuali massime, medie e minime, e delle inerenti e proporzionali spese forfetariamente determinate ex art. 4, comma 2, D.M. citato;

- copia del rendiconto approvato.

D.3. Procedure "incapienti".

D.3.a. Nel caso di fallimenti in tutto od in parte "incapienti", al Curatore non può essere liquidato alcun acconto.

D.3.b. Quanto al compenso finale, il Tribunale lo liquida ponendone il pagamento direttamente a carico dello Stato.

D.3.c. Quando i fallimenti sono totalmente incapienti, il pagamento viene posto a carico dello Stato nella sua interezza.

D.3.d. Quando i fallimenti sono incapienti solo in parte, viene posta a carico dello Stato soltanto la parte che non trova copertura nei fondi fallimentari.

D.3.e. A tal fine occorre distinguere l'importo che il Curatore deve prelevare dai fondi fallimentari e l'importo a carico dell'Erario. Per determinare quest'ultimo con esattezza, il Curatore deve preventivamente far calcolare dalla Banca depositaria dei fondi fallimentari gli interessi che matureranno alla presumibile data di effettiva estinzione del conto

D.3.f. Operativamente, il Curatore, quando riscontri la parziale o totale incapacienza del fallimento, proporrà l'istanza di liquidazione del compenso finale allegando:

- una bozza del decreto di liquidazione, che il Tribunale provvederà poi a completare, conforme al modello per "fallimenti incapienti" (reperibile anche in Cancelleria), predisposto con l'inserimento dei suoi dati e dei dati di identificazione della procedura, nonché con l'esatta indicazione dell'attivo (se esistente), del passivo e delle anticipazioni sostenute e



documentate;

- la stampa del foglio di calcolo in formato *excel*, che è reperibile sul sito *internet* del Tribunale nell'area riservata ai curatori, con l'indicazione del compenso calcolato in base alle sole percentuali minime, e delle inerenti e proporzionali spese forfetariamente determinate ex art. 4, comma 2, D.M. citato;

- copia del rendiconto approvato;
- una dichiarazione di prevista chiusura del fallimento per insufficienza/mancanza di attivo conforme all'apposito modello (reperibile anche in Cancelleria);
- il decreto di pagamento già compilato (ad eccezione, ovviamente, della parte riservata alla firma del Giudice Delegato e alla data di emissione).

D.3.g. La Cancelleria, a sua volta, dopo aver verificato l'esattezza degli importi di cui agli ultimi due documenti:

- deve raccogliere dal Giudice Delegato la firma in calce al decreto di pagamento;
- deve trasmettere il tutto all'Ufficio Spese di Giustizia (c.d. Modello 12) per il pagamento di quanto dovuto al Curatore.


D.3.h. Il Tribunale determina il compenso del Curatore in caso di fallimenti incapienti, di norma, nella misura tabellare "minima".

D.3.i. Il Tribunale può derogare a questo criterio, ma solo *in peius*, quando in sede di verifica dei crediti sia stata accertata l'esistenza di un passivo molto elevato, specie se costituito da pochi crediti insinuati, che risultino ammessi senza alcuna particolare difficoltà o contestazione da parte del Curatore.

D.3.l. In questo caso (o in altri casi simili, nei quali pure non vi sia stata una particolare difficoltà di accertamento dei crediti), la liquidazione del compenso sul passivo verrà effettuata – secondo un'interpretazione integralmente condivisa anche dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (cfr. nota n. 165/Q/07 - 6740 dell'11.10.2007) - in base alla clausola generale posta dall'art. 1 del DM 18 luglio 1992, n. 570, e cioè alla luce dell'opera effettivamente prestata, ai risultati concretamente ottenuti dal Curatore, all'importanza ed alla durata della procedura.

D.3.m. Pertanto, il compenso sul passivo verrà liquidato dal Tribunale anche al di sotto del minimo tabellare, applicando una percentuale discrezionalmente determinata in base alla valutazione, effettuata in concreto, dell'opera effettivamente prestata dal Curatore nell'accertamento del passivo.

D.4. Fallimenti revocati.



D.4.a. Alla luce di quanto statuito dalla S. Corte di cassazione (v. sent. n. 12411 del 25/05/2006)², anche in caso di fallimenti revocati il Tribunale fallimentare è abilitato a liquidare il compenso spettante al Curatore, ma questi, per ottenerne poi il pagamento effettivo, deve instaurare un ordinario giudizio contenzioso nei confronti dell'Erario.

D.4.b. Peraltro la suddetta decisione risulta (solo parzialmente) estesa, sempre con riferimento ai fallimenti revocati, anche alle modalità di liquidazione ed erogazione dei compensi agli avvocati delle procedure (cfr. Cass. n. 10099 del 17/04/2008)³, laddove poi, mentre sembra essere stata confermata la necessità che il Legale ottenga un accertamento in sede giudiziaria ordinaria del proprio diritto al compenso verso l'Erario, sembra sia stato però escluso, questa volta, che gli organi fallimentari (in particolare il Giudice Delegato) possano liquidare tale compenso.

D.4.c. Si è già posto in giurisprudenza il problema del se possa ritagliarsi una diversa modalità processuale idonea ad evitare la necessità che, in caso di fallimenti revocati, il Curatore debba convenire l'Erario davanti al giudice ordinario con giudizio a cognizione piena.

D.4.d. Con riferimento a tale problema è stata finanche sollevata dal Tribunale di Roma una questione di costituzionalità, la quale, però, è stata già disattesa con declaratoria di inammissibilità dalla Consulta (sentenza n. 37 del 2009), che in certo modo sembra aver indirettamente confermato l'orientamento rigido della Cassazione in tema di necessario

² «In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, mentre la liquidazione del compenso dovuto al Curatore spetta al tribunale già preposto alla procedura, il quale, ai sensi dell'art. 21 della legge fall. [ndr: leggasi oggi art. 18], vi provvede con decreto non soggetto a reclamo, l'istanza con cui il Curatore chiede porsi il predetto compenso a carico dell'Erario non può essere proposta al medesimo giudice mediante l'instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso, ma, essendo stato indicato un soggetto controinteressato perché individuato come soggetto tenuto definitivamente al pagamento di tale compenso [ndr: ossia l'Erario], dev'essere proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di procedura fallimentare non più in corso e non essendovi alcuna possibilità di recuperare le spese anticipate dall'Erario, ai sensi dell'art. 146, comma quarto, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo».

³ «In caso d'intervenuta sentenza di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'erario delle spese della procedura, nella vigenza dell'art. 21, secondo comma, legge fall., attualmente abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa non può richiedere la liquidazione degli onorari agli organi preposti al fallimento, ma deve proporre un'azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedurali speciali previsti dall'ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, tenuta al rimborso».

svolgimento del giudizio di cognizione.⁴

D.4.e. A tutt'oggi, dunque, gli interessati devono comunque promuovere un giudizio di cognizione ordinaria verso l'Erario, affrontando anche i rischi di un'inesatta impostazione processuale della domanda. Infatti, la S. Corte non ha chiarito che cosa debba intendersi, in concreto, per "Erario", e dunque non ha eliminato i dubbi né sul soggetto verso il quale, in particolare, debba o possa proporsi la domanda (il Ministero dell'Economia? L'agenzia delle Entrate? Il Ministero della Giustizia?), né, conseguentemente, davanti a quale Giudice, anche alla stregua della possibile variabilità della competenza territoriale connessa con la sede dell'Avvocatura di Stato (così ci si può chiedere, ad esempio, se, citando in giudizio un Ministero, sia competente il foro di Roma, o, per i casi che riguardano i Curatori milanesi, anche o soltanto il foro di Milano).

D.4.f. Fino a quando non sia possibile adottare una soluzione diversa, il Curatore dovrà allegare alla sua istanza di liquidazione del compenso:

- una bozza del decreto di liquidazione, che il Tribunale provvederà poi a completare, conforme al modello (reperibile anche in Cancelleria), predisposto sulla base dell'attuale orientamento della S. Corte di cassazione, con l'inserimento dei suoi dati e dei dati di identificazione della procedura, nonché con l'esatta indicazione dell'attivo, del passivo e delle anticipazioni sostenute e documentate;

- la stampa del foglio di calcolo in formato *excel*, che è reperibile sul sito *internet* del Tribunale nell'area riservata ai curatori, con l'indicazione del compenso calcolato in base alle percentuali massime, medie e minime, e delle inerenti e proporzionali spese forfetariamente determinate ex art. 4, comma 2, D.M. citato;

- copia del rendiconto approvato.

D.4.g. È peraltro opportuno segnalare anche che, laddove il Curatore – anche prima di presentare il rendiconto - chieda ed ottenga la liquidazione di un acconto sul compenso che

⁴ Ecco, infatti, che cosa afferma la massima della Consulta: «È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall'Erario, in caso di revoca del fallimento e in assenza di responsabilità del creditore ricorrente o del fallito nella dichiarazione di fallimento, le spese e gli onorari del Curatore: infatti, posto che il giudizio a quo è destinato a concludersi con una declaratoria di improponibilità della domanda del Curatore – che avrebbe dovuto avanzare le sue richieste non con un procedimento camerale non contenzioso, ma in contraddittorio – l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione sarebbe irrilevante nel giudizio stesso».

Si può osservare, peraltro, che la questione di merito sembra comunque impregiudicata, sì che potrebbe essere ancora esaminata qualora un analogo incidente di costituzionalità fosse nuovamente sollevato, ma, questa volta, in un ordinario giudizio di merito.



sia motivata proprio sulla base della prevista ed imminente decisione sulla revoca del fallimento (si da giustificare *ex se* l'istanza di acconto, e da giustificare anche, in ipotesi, la sua integrale parametrizzazione al compenso finale), provvedendo poi a farsi autorizzare anche all'immediato prelievo, comunque prima che divenga definitiva la sentenza di revoca del fallimento, tale liquidazione e tale prelievo, come ogni altro atto legalmente compiuto durante il fallimento, sono destinati nella quasi totalità dei casi a restare atti validi, efficaci ed opponibili. Pertanto è anche interesse del Curatore attivarsi tempestivamente prima che la sentenza di revoca del fallimento venga emessa e diventi definitiva, al fine di ottenere una tempestiva liquidazione ed erogazione del suo compenso, anche solo a titolo di acconto, così magari evitando la già descritta trafila, che deve invece inesorabilmente seguire – almeno per ora, alla stregua della citata interpretazione giurisprudenziale - quando propone la sua istanza successivamente alla revoca del fallimento.

E. La liquidazione dei compensi e degli acconti al Commissario giudiziale del concordato preventivo.

E.1. Al Commissario giudiziale viene riconosciuto un compenso finale calcolato con modalità solo parzialmente analoghe a quelle utilizzate per la liquidazione del compenso spettante al Curatore.

E.2. Infatti la più articolata e lunga attività del Curatore, rispetto a quella del Commissario giudiziale, ha indotto la Sezione Fallimenti a predisporre - per quest'ultimo - una tabella corretta leggermente *in minus*, ragguagliata cioè a percentuali proporzionalmente più basse rispetto a quelle contenute nella tabella di liquidazione del compenso al Curatore (i massimi, ad esempio, scendono dal 14% sull'attivo e dallo 0,75% sul passivo, rispettivamente, al 12% e allo 0,525%, e così proporzionalmente si effettua il conteggio anche per gli scaglioni inferiori).

E.3. Inoltre, sebbene l'art. 5, secondo comma, del citato D.M., preveda che al Commissario spetti un compenso anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, tuttavia, secondo l'orientamento espresso dal Supremo collegio a Sezioni unite, "*è legittima la disapplicazione dell'art. 5, secondo comma, del D.M. n. 570 del 1992 nella parte in cui prevede a favore del Commissario giudiziale, per la fase successiva all'omologazione, il raddoppio del compenso rispetto a quello fissato per il Curatore, in quanto tale disposizione regolamentare confligge con il principio generale di uguaglianza*". Ne consegue la disapplicazione di tale criterio.



E.4. Resta ovviamente salvo il generale principio secondo cui il Tribunale valuta sempre discrezionalmente, in base all'attività svolta in concreto dal Commissario e alla consistenza dei risultati e dell'importanza della singola procedura, in che modo liquidare il compenso nella forbice tra i massimi e i minimi specificati nelle tabelle di calcolo adottate dalla Sezione.

E.5. Per i Commissari giudiziali si procede all'erogazione di acconti, di norma, e salvo casi eccezionali, solo dopo l'intervenuta omologa del concordato preventivo e, come sempre, solo in presenza di motivate ragioni giustificative.

E.6. Operativamente, il Commissario dovrà allegare alla sua istanza di liquidazione del compenso finale o di un acconto:


- una bozza del decreto di liquidazione, che il Tribunale provvederà poi a completare, conforme al relativo modello "*semplice*" per la liquidazione dei compensi ai Commissari (reperibile anche in Cancelleria), predisposto con l'inserimento dei suoi dati e dei dati di identificazione della procedura, nonché con l'esatta indicazione dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.F., e delle anticipazioni sostenute e documentate;

- la stampa del foglio di calcolo in formato *excel* che è reperibile sul sito *internet* del Tribunale nell'area riservata ai curatori, con l'indicazione del compenso calcolato in modo uniforme in base alle percentuali corrette come già detto nel punto E.2., e delle inerenti e proporzionali spese forfetariamente determinate ex art. 4, comma 2, D.M. citato.

F. La liquidazione dei compensi e degli acconti al Liquidatore giudiziale del concordato preventivo.

F.1. A parte i casi – certamente residuali - in cui venga nominato come Liquidatore giudiziale del concordato preventivo l'Amministratore o il Liquidatore della società ammessa al concordato, casi in cui tale nomina viene disposta solo previa rinuncia a qualunque compenso (salvo il rimborso delle spese vive); in ogni altra ipotesi di nomina di un professionista esterno nella carica di Liquidatore giudiziale, il compenso a questi spettante viene parametrato a quello spettante al Curatore, con le correzioni che si rendono però necessarie alla luce della minore attività svolta dal primo rispetto al secondo

F.2. Di norma, infatti, il Liquidatore non svolge una specifica e generale attività di accertamento dei crediti, limitandosi ad un accertamento funzionale solo ai fini del riparto. In molti casi, poi, parte dell'attività liquidativa è stata già anteriormente avviata e portata in



esecuzione, circostanza che giustifica a sua volta un' adeguata riduzione del compenso teoricamente parametrabile a quello del Curatore

F.3. In concreto, dunque, la componente del compenso calcolata sull'attivo avrà ad oggetto solo la parte di attivo effettivamente liquidata dal Liquidatore giudiziale; quella calcolata sul passivo avrà ad oggetto – convenzionalmente - solo la metà del passivo concordatario.

F.4. Sono erogabili acconti sul compenso anche a favore del Liquidatore giudiziale, ma anche in tal caso solo in presenza di motivate ragioni, e di norma solo dopo un congruo lasso di tempo dall'avvenuta nomina e dopo l'avvenuta effettuazione di riparti.

F.5. Operativamente, il Liquidatore giudiziale dovrà allegare alla sua istanza di liquidazione del compenso finale o di un acconto:

- una bozza del decreto di liquidazione, che il Tribunale provvederà poi a completare, conforme al relativo modello "*semplice*" per la liquidazione dei compensi ai Liquidatori giudiziali (reperibile anche in Cancelleria), predisposto con l'inserimento dei suoi dati e dei dati di identificazione della procedura, nonché con l'esatta indicazione del (solo) attivo da lui effettivamente liquidato e della metà del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.F , e delle anticipazioni sostenute e documentate;


- la stampa del foglio di calcolo in formato *excel*, che è reperibile sul sito *internet* del Tribunale nell'area riservata ai curatori, con l'indicazione del compenso calcolato in base alle dette risultanze, e delle inerenti e proporzionali spese forfetariamente determinate ex art. 4, comma 2, D.M. citato.

G. Assegnazione di incarichi ai Legali delle procedure.

G.1. Com'è noto, nelle procedure post-riforma è il Curatore che provvede direttamente alla nomina dei Legali delle procedure fallimentari, sia pure nel contesto di un generale controllo affidato al Giudice Delegato e al Comitato dei creditori sulla utilità/necessità di tali nomine al fine della massimizzazione dei risultati della gestione concorsuale.

G.2. In questa scelta i singoli Giudici Delegati non hanno dunque titolo per intervenire direttamente, ad esempio suggerendo questo o quell'Avvocato, in quanto un autonomo potere-dovere di nomina è attribuito al Giudice Delegato solo per i fallimenti pre-riforma.

G.3. Conseguentemente essi devono astenersi da qualunque tipo di indicazione



finalizzata ad individuare o suggerire un determinato professionista.

G.4. Permane tuttavia, inevitabilmente, l'obbligo del Giudice Delegato (e del Comitato dei creditori) di controllare che le nomine dei Legali effettuate dai Curatori rispondano a criteri di correttezza deontologica, eticità, responsabilizzazione, adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità (dovendosi scegliere i Legali del foro di Milano, quanto meno in via normale e preferenziale), inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici con il Curatore, inesistenza di subordinazione o vincoli parentali o coniugali.

G.5. Il Curatore dovrà quindi sempre previamente comunicare al Giudice Delegato le ragioni professionali che stanno alla base della scelta di un determinato Legale, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità delle stesse ai suddetti criteri positivi e l'insussistenza dei predetti limiti negativi.


G.6. Il Curatore dovrà inoltre, in caso di non corretto o adeguato svolgimento delle prestazioni richiestegli da parte del Legale nominato (ritardi, erronea o inefficace impostazione della causa, mancata tempestiva e periodica informazione sull'andamento della controversia, scarsa attenzione a contenere i tempi processuali, ecc.) segnalare il comportamento del Legale al Giudice Delegato proponendo, se del caso, la revoca dell'incarico.

G.7. Di norma, il Legale officiato per redigere un parere o per agire in giudizio o per costituirvisi, dovrà provvedervi, redigendo i relativi atti, entro un termine non superiore a **quaranta/sessanta** giorni dalla data di conferimento del mandato, salvi i casi di speciale complessità della controversia e/o salva l'opportunità di far precedere l'azione da un'intimazione stragiudiziale con prefissione di un termine di adempimento.

G.8. Permane, inoltre, comunque la necessità di applicare criteri uniformi di controllo preventivo che abbiano portata generale sui criteri di nomina, in quanto riguardanti l'intera categoria degli Avvocati iscritti all'Albo, e quindi in ragione del fatto che l'attività che essi sono chiamati a prestare si ricollega pur sempre a procedimenti giudiziari (quali sono i fallimenti), sì da implicare il rispetto dell'esigenza di fondo che vi sia sempre un'equa distribuzione degli incarichi stessi. A tal fine sono già state adottate alcune linee-guida che vengono di seguito esposte.

G.9. Fissazione di un tetto massimo annuo di incarichi.

G.9.a. In materia di attribuzioni di incarichi agli Avvocati nella veste di Legali delle procedure concorsuali è stato tradizionalmente adottato nella Sezione Fallimenti un




criterio prudenziale e perequativo valido indifferentemente sia per le nomine effettuate dai Giudici Delegati, che per quelle effettuate dai Curatori: si è previsto che a nessun Avvocato potesse attribuirsi un numero annuo di incarichi superiore a 15, numero destinato a scendere qualora gli incarichi conferiti fossero di valore complessivamente superiore ad un prefissato importo (in origine indicato in € 5.000.000,00, e successivamente elevato ad € 10.000.000,00, valore riferito al *petitum* totale delle domande giudiziali proposte dal medesimo Legale).

G.9.b. Per verificare quanti siano gli incarichi ricevuti nell'anno, nei fallimenti di vecchio rito è sufficiente fare riferimento alla data della nomina effettuata con decreto dal Giudice Delegato. Siccome invece la nomina spetta ora, per i fallimenti di nuovo rito, al Curatore, per stabilire in tal caso a quale annualità un incarico debba ascriversi conta la data di conferimento dell'incarico da parte di quest'ultimo, conferimento che può realizzarsi o con l'invio di un'apposita lettera di incarico o di altro simile atto scritto, e avrà efficacia allora la data di invio; o con la stipula di un vero e proprio contratto (sottoscritto da entrambe le parti, Curatore e Avvocato), e avrà efficacia allora la data indicata nel contratto. In ogni caso, però, tale data deve necessariamente seguire, e non precedere, la data in cui il Giudice Delegato autorizza l'esercizio dell'azione, il che accade quando si tratti, appunto, di nomina destinata a sfociare nel promuovimento di un'azione giudiziale o nella costituzione in un giudizio già in corso. Tale regola vale peraltro sempre, sia pure calibrata alle diverse fattispecie, e dunque anche nel caso di incarichi stragiudiziali per i quali sia prevista una preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato; in caso contrario, il Curatore dovrà comunque previamente munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei creditori, se sia prevista quest'ultima, oppure, se nemmeno questa sia prevista, avvertire comunque previamente il Giudice Delegato della sua intenzione di avvalersi delle prestazioni di un Legale per un'attività stragiudiziale, compresa quella di redazione di pareri.

G.9.c. Con effetto già per l'anno 2010, i Giudici Delegati della Sezione hanno concordemente deciso di considerare operativa solo la soglia riguardante il numero annuo massimo degli incarichi conferibili a ciascun singolo Avvocato, e non più operativa invece la soglia riguardante il *petitum*. Hanno inoltre ritenuto opportuno elevare al numero massimo di 20 gli incarichi conferibili per ciascun anno.

G.9.d. Il Giudice Delegato che accerti il superamento del suddetto numero massimo annuo, valuterà se dare seguito alla revoca dell'incarico al Legale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), L.F. .



G.9.e. Tale limite è infatti sì derogabile, ma solo in casi particolarissimi (come può accadere, **ad esempio**, nel caso in cui ricorra la necessità di avvalersi di Legali o Docenti che abbiano particolari specializzazioni in cause assai complesse), da motivare e rappresentare adeguatamente al G.D. che deve effettuare o autorizzare la nomina, il quale avrà poi cura di segnalarlo anche al Presidente della Sezione ai fini del monitoraggio complessivo degli incarichi.

G.9.f. Ciascun Curatore non potrà nominare poi lo stesso Legale per più di cinque volte nel corso di uno stesso anno e mai più di tre volte nell'ambito dello stesso fallimento.

G.9.g. In caso di superamento di questo tetto, il Giudice Delegato valuterà - questa volta - se attivare il procedimento di revoca del Curatore ai sensi dell'art. 37 L.F.

G.9.h. Per "stesso Legale" deve intendersi anche qualunque altro Avvocato appartenente al medesimo studio **associato** dell'Avvocato già nominato.


G.9.i. Anche tali limiti sono derogabili, ma solo in casi particolarissimi (come può accadere, **ad esempio** - soprattutto per le procedure più importanti -, laddove ricorra la necessità di avvalersi dei medesimi Legali per molteplici cause ripetitive, o in cui non appaia opportuno parcellizzare e frammentare molteplici cause dello stesso tipo fra una miriade di Legali diversi), **da motivare adeguatamente e da segnalare secondo le modalità previste al punto G.9.e.**

G.9.l. Non rientrano tuttavia nei predetti limiti - per ragioni pratiche - gli incarichi relativi al semplice recupero di crediti mediante procedimenti monitori, limitatamente alla fase non contenziosa. I limiti operano invece con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

G.9.m. L'attività di redazione di pareri è considerata a tutti gli effetti un incarico, salvo che segua, con riferimento alla materia ivi trattata, una controversia giudiziale, nel qual caso l'attività di consulenza pre-processuale resterà assorbita nella successiva attività giudiziale e rientrerà nella voce "*studio della controversia*" (dunque tutto verrà liquidato come attività giudiziale).

G.9.n. I limiti, infine, non operano in caso di incarichi (sempre giudiziali) che costituiscano semplice prosecuzione di un incarico giudiziale precedente, come quelli inerenti ai giudizi di impugnazione e alle azioni esecutive (purchè siano appunto, gli uni e le altre, consecutivi a cause affidate in corso di fallimento)

G.9.o. Vale peraltro un altro limite, questa volta di tipo non quantitativo, ma deontologico. Per evidenti ragioni di opportunità, infatti, e per evitare che non venga svolto



un effettivo controllo “indipendente” sull’attività del professionista incaricato, i Curatori dovranno astenersi dal nominare come Legali altri professionisti inseriti del proprio studio o con i quali vi siano comunque collaborazioni continuative o rapporti stretti di amicizia, parentela, affinità o coniugio. Qualora poi lo stesso Curatore sia un Avvocato, dovrà astenersi dal nominare come Legali avvocati che abbiano a loro volta nominato lui stesso come Legale nelle procedure ad essi affidate. In generale, il Curatore dovrà astenersi dall’effettuare nomine che possano far ritenere operanti collusioni o “cartelli” per lo scambio incrociato di incarichi. **Nei casi dubbi, o quando la nomina possa comunque apparire opportuna, il Curatore potrà chiedere al competente Giudice Delegato, rappresentando adeguatamente la situazione, di stabilire se sussistano in concreto le dette condizioni ostative alla nomina. Il Giudice Delegato avrà poi cura di segnalare la sua decisione anche al Presidente della Sezione ai fini del monitoraggio complessivo degli incarichi.**

G.9.p. I Legali, al momento della nomina, dovranno accettare tutti i predetti criteri, e tutti quelli che seguono, con apposito atto scritto, e dichiarare sotto la propria responsabilità, nello stesso atto scritto, quale sia lo stato degli incarichi già ricevuti in corso d’anno.

G.9.q. I Curatori dovranno a loro volta indicare già nel programma di liquidazione non solo le azioni (revocatorie, recuperatorie, ecc.) che intendono proporre, ma anche i nominativi dei Legali di cui intendono avvalersi.

G.9.r. Lo stato delle nomine effettuate verrà poi riportato nella prima relazione depositata *ex art. 33*, primo comma, L.F. e poi nei rapporti semestrali *ex art. 33*, quinto comma, L.F., nonché registrato sul sito *internet* del Tribunale inserendo semestralmente i dati nell’apposito quesitario dopo aver *clickato* il link “*nomine professionisti*” nell’area riservata ai curatori.

G.9.s. In ogni caso, i Curatori depositeranno nella Cancelleria di ciascun Giudice Delegato un’apposita informativa su ciascuna nomina effettuata in ambito stragiudiziale o per costituirsi nei giudizi *ex artt. 98 e ss. L.F.* (per i quali non occorre la previa autorizzazione del Giudice Delegato a stare in giudizio) o in quelli promossi per impugnare atti dello stesso Giudice Delegato o del Tribunale.

G.9.t. Per tutte le altre controversie giudiziali, il nominativo del Legale nominato dovrà essere indicato e/o ribadito nel ricorso presentato al Giudice Delegato per l’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 31, secondo comma, L.F.

H. La liquidazione dei compensi ai Legali delle procedure fallimentari.



H.1. Com' è noto, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. *decreto Bersani*), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha "liberalizzato" il settore delle tariffe professionali, escludendo – tra l'altro - l'operare della regola di inderogabilità dei minimi o dei fissi tariffari nel rapporto tra professionista e cliente.

H.2. L'art. 2, primo comma, di tale D.L. statuisce infatti che:
«1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali


a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime (...)» [enfasi aggiunta].

H.3. La concreta applicazione della norma è poi garantita dal terzo comma, che soggiunge:

«3 Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle» [enfasi aggiunta].

H.4. Come si vede, la norma, abrogando tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, esclude che nel rapporto cliente-avvocato possa più valere la regola di inderogabilità, assoluta o relativa, dei *minimi* o *fissi* tariffari e rende quindi del tutto legittimi sia i patti (preventivi o anche successivi) stipulati tra gli avvocati e i loro clienti con cui si preveda un compenso inferiore ai *minimi* o ai *fissi* tariffari, sia, in caso di mancata stipulazione preventiva di un patto e di insorto contrasto tra le parti sulla giusta entità del compenso, una liquidazione del compenso da parte del Giudice chiamato a pronunciarsi in merito, che prescindano da tali limiti.

H.5. Per effetto di questa nuova disciplina, e tenuto poi conto sia del fatto che l'attività espletata nell'interesse delle procedure concorsuali risponde a finalità pubblicistiche, sia del fatto che gli avvocati specializzati nella materia concorsuale possono anche avere una continuativa collaborazione con la Sezione Fallimentare, deve di conseguenza considerarsi più che giustificata, in primo luogo, la stipula di patti preventivi tra il Curatore e l'Avvocato (sia nel caso in cui l'Avvocato sia officiato dallo stesso Curatore, sia nel caso in cui sia



nominato dal Giudice Delegato), con cui si prevedano compensi "scontati" o "promozionali" e quindi anche inferiori ai *minimi* o *fissi* tariffari; il Curatore di conseguenza non solo può, ma, per adempiere correttamente ai suoi doveri funzionali, deve pattuire sempre - e preventivamente - con il Legale (da lui officiato o nominato dal Giudice Delegato) il compenso a questi spettante, e deve farlo indipendentemente da una sollecitazione che a tal fine possono fargli, nei singoli casi, o il Giudice Delegato o il Comitato dei creditori, e anche indipendentemente dal tipo di incarico conferito (civile/penale, giudiziale/stragiudiziale), dovendo considerarsi accettabile e possibile il conferimento di tali incarichi solo se sia conforme a tale tipologia di previa pattuizione derogatoria rispetto ai *minimi* e ai *fissi* tariffari.


H.6. A tal fine il Curatore, prima e come condizione del conferimento al Legale (da lui officiato o nominato dal Giudice Delegato) di qualunque incarico (e quindi anche sempre prima del conferimento della "*procura alle liti*", quando si tratti di incarico giudiziale), deve chiedere al Legale ed ottenere da questi la sottoscrizione di un atto scritto che contenga:

- a) l'accettazione incondizionata dei criteri indicati nella presente circolare (o anche di altri criteri convenuti tra le parti, purchè più vantaggiosi per le procedure concorsuali);
- b) una dichiarazione relativa al numero degli incarichi legali complessivamente ricevuti dalla Sezione Fallimentare (dai Curatori e/o dai Giudici Delegati) nell'anno di riferimento e fino alla data della dichiarazione.

H.7. Tale atto, poi, deve essere inviato dal Curatore, per conoscenza, al Giudice Delegato e, successivamente, una volta che sia stato vistato da quest'ultimo, dev'essere depositato nel fascicolo della procedura concorsuale. **Il Curatore dovrà farvi comunque riferimento, ed allegarne copia all'istanza, quando chieda al Giudice Delegato l'autorizzazione ad agire in giudizio.**

Quando la nomina, nei fallimenti di vecchio rito, debba essere effettuata dal Giudice Delegato, questi vi provvederà, su istanza del Curatore, in via provvisoria e condizionata all'accettazione, da parte del Legale stesso, dei criteri di liquidazione dei compensi indicati nella circolare e al rilascio della dichiarazione relativa al numero di incarichi già ricevuti nell'anno. Il Curatore provvederà ad acquisire tale documentazione presso il Legale e a trasmetterla al G.D. in modo che questi possa quindi provvedere in via definitiva alla nomina in oggetto.

H.8. Unitamente all' "atto" di cui sopra - che tiene luogo del patto scritto *inter partes* sul compenso (salvo che la stipula di un apposito patto sia comunque determinata dalla necessità di applicare altri criteri in deroga convenuti tra le parti, se più vantaggiosi per le




procedure concorsuali) – è **consigliabile che il Curatore si faccia** previamente rilasciare un *preventivo di parcella*, al fine di valutare, sulla base di cifre concrete, la convenienza o accettabilità economica del progettato conferimento d'incarico.

H.9. Il *preventivo* dovrà basarsi sui medesimi criteri e principi di liquidazione accettati dal Legale con la sottoscrizione del suddetto “atto” (o sugli altri criteri e principi convenuti tra le parti con apposito “patto” in deroga, se più vantaggiosi per le procedure concorsuali) e il Legale dovrà anche specificare se intenda o meno chiedere un acconto (e non più di uno fino all'esaurimento dell'incarico), indicandone l'entità, acconto che non potrà di norma superare il 30% del compenso calcolato nel *preventivo* (per diritti, onorari e spese **generali di studio**), fatti salvi gli accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.). **Resta sempre salva la possibilità di chiedere l'integrale rimborso delle spese borsuali già anticipate o di un acconto su quelle da anticipare .**

H.10. L'acconto potrà naturalmente essere erogato solo se la procedura disponga già di fondi liquidi e solo una volta che l'incarico sia stato effettivamente conferito, e necessariamente sulla base della previa acquisizione dell' “atto” (o del “patto”) (e salve le necessarie autorizzazioni da parte del Giudice Delegato o del Comitato dei creditori eventualmente previste dalla legge).

H.11. Nel caso di incarichi conferiti senza che sia stata acquisita, per qualunque ragione, la previa accettazione da parte del Legale in ordine ai criteri di commisurazione del compenso sopra indicati, il Curatore proporrà comunque, al Legale officiato, di predisporre la parcella sulla base dei criteri applicabili – con riferimento al “sistema a griglia” più avanti esposto - in base alla presente *circolare*, con sostanziale accettazione *ex post* dei criteri stessi. Il Curatore comunicherà al Giudice Delegato solo l'eventuale esito positivo di tale richiesta, al fine di rendere nota la disponibilità dimostrata dal Legale.

H.12. È opportuno peraltro segnalare che la legge 4 agosto 2006, n. 248 (la legge *Bersani*, appunto), la quale, come s'è detto, consente in ogni caso la liquidazione dei compensi, nel rapporto cliente-avvocato, anche a prescindere dai “fissi” o dai “minimi tabellari”, può trovare applicazione anche con riferimento ad attività difensive espletate in esecuzione di incarichi conferiti prima dell'emanazione di questa *circolare*, con la conseguenza che, in tali casi, la liquidazione potrà essere effettuata dai Giudici Delegati anche tenendo conto, in linea di massima, e fatta salva la necessità di derogarvi nella concretezza della singola fattispecie, dei criteri in essa previsti, valutando volta per volta



se essi rispondano all'effettivo valore e all'importanza sia della causa, che della prestazione resa dal Legale.

H.13. Sia in occasione della redazione del *preventivo*, che della redazione della *nota pro-forma* a consuntivo, il Curatore dovrà, quando presenterà tali atti al Giudice Delegato, indicare a sua volta, sotto la propria responsabilità, quale sia il "valore convenzionale" della causa o della prestazione legale in base ai criteri che vengono qui di seguito indicati, precisando comunque se i conteggi del Legale siano o meno esatti alla luce dei criteri in oggetto e proponendo eventualmente quegli altri e diversi criteri di calcolo che egli reputi (più) corretti. In caso di *nota pro-forma* a consuntivo, il Curatore dovrà anche relazionare in modo completo ed analitico il Giudice Delegato sulle modalità con cui la prestazione è stata svolta e sui risultati ottenuti.

H.14. I criteri e i principi da adottare in via normale per il calcolo del compenso sono indicati qui di seguito; resta inteso che essi potranno essere applicati nel modo più preciso ed appropriato solo alla fine dell'incarico, mentre nella redazione del *preventivo* dovrà effettuarsi una prognosi – quanto più ragionevole possibile - in ordine all'attività da compiere e al risultato ottenibile.

H.15. Criteri di calcolo del compenso per l'attività giudiziale civile.

H.15.a. In ogni caso in cui il Legale officiato dal Curatore o nominato dal Giudice Delegato promuova un procedimento giudiziale civile o si costituisca in esso, il compenso verrà calcolato sulla base, anzitutto, delle seguenti modalità di determinazione "convenzionale" del "valore" della controversia.

H.15.b. Nei procedimenti definiti con provvedimento terminativo (sentenza, ordinanza o decreto), al fine della determinazione "convenzionale" del "valore" della controversia dovrà sempre effettuarsi una media aritmetica (sia per la quantificazione dei diritti, che per la quantificazione degli onorari) : si dovrà partire cioè da un primo addendo, costituito dall'importo indicato in sede di iscrizione a ruolo (dal Legale della procedura se questa sia parte attrice, o dalla controparte in caso contrario), importo che potrà essere eventualmente maggiorato (soltanto) nel caso in cui la procedura sia la parte convenuta e spieghi domanda riconvenzionale di condanna per importo maggiore rispetto a quello della domanda dell'attore (ipotesi in cui si prenderà a base la sola domanda – fra quelle contrapposte – che è di importo maggiore, senza cumulare l'una con l'altra); quindi si dovrà considerare come secondo addendo il "risultato utile" ottenuto dalla procedura; a tal fine, quando la procedura concorsuale risulti vittoriosa in causa in tutto o in parte, si prenderà in

considerazione l'entità della condanna inflitta alla controparte, se si tratta di condanna pecuniaria, o, negli altri casi, il presumibile controvalore del bene o della prestazione attribuiti alla procedura concorsuale, o, infine, il presumibile controvalore del diritto controverso di cui si accerti la titolarità in capo alla procedura stessa; quando invece la procedura sia soccombente in modo integrale, si assumerà come secondo addendo lo "zero" (e quindi – di fatto – si terrà conto del solo primo addendo); il totale verrà quindi "mediato" dividendolo per due (ad esempio: iscrizione a ruolo per un *petitum* di valore € 1 000,00; condanna della controparte a pagare al fallimento € 800,00; il totale dei due addendi è pari ad € 1.800,00 e, diviso per 2, dà il risultato di € 900,00, che costituisce il "valore convenzionale" della controversia; altro esempio: iscrizione a ruolo per un *petitum* di valore € 1.000,00; segue la soccombenza integrale del fallimento; il totale resta di € 1.000,00, che, diviso per 2, dà il risultato di € 500,00, che costituisce il "valore convenzionale" della controversia). Il criterio appena detto trova una sua naturale ragione di applicazione quando il Giudice della causa o non disponga affatto, per una qualunque ragione, una condanna precisa della controparte del fallimento alla rifusione delle spese, **come nel caso in cui le compensi integralmente**, o quando condanni a tale rifusione il fallimento; invece, in caso di liquidazione delle spese giudiziali effettuata dal Giudice *a quo* a favore del fallimento vittorioso in causa, dovrà farsi riferimento *sic et simpliciter* a tale liquidazione e non alla "notula" di parte depositata dal Legale al termine della causa, né agli altri criteri sopraindicati; l'importo liquidato dal Giudice potrà in tal caso essere maggiorato solo per effetto delle attività successive legittimamente compiute dal Legale.

H.15.c. Nei casi di conclusione anticipata del processo (per estinzione, ecc), anche a seguito di trattativa conciliativa o transattiva, al fine della determinazione "convenzionale" del "valore" della controversia andrà **allo stesso modo** effettuato un equo temperamento tra il valore della causa (indicato all'atto della iscrizione a ruolo) ed il risultato utile che da questa è derivato alla procedura concorsuale. In particolare, nel caso in cui la controversia venga definita con una transazione che contempli un pagamento a vantaggio della procedura concorsuale, **andrà considerato come "risultato utile" da mediare con il valore della causa (indicato all'atto della iscrizione a ruolo) l'importo oggetto del detto pagamento**; se il pagamento è a vantaggio della controparte, o se comunque la procedura sia la parte perdente o comunque nulla ottenga in occasione della definizione transattiva o per l'esito anticipato del processo, si farà la media tra il valore della causa (indicato all'atto della iscrizione a ruolo) e l'esito nullo di questa (zero), dividendosi cioè il primo valore per due. **Resta inteso che**



quando nella transazione sia inserita la previsione del pagamento, oltre ad una somma per capitale e accessori, anche di una somma a titolo di concorso al rimborso delle spese legali del fallimento, tale previsione non andrà ad influenzare in alcun modo i criteri di calcolo in oggetto, trattandosi di specificazione meramente aggiuntiva che non vale come imputazione del credito per compenso direttamente a favore del Legale.

H.15.d. Dopo aver determinato il “*valore convenzionale*” della controversia, sull’importo così ottenuto saranno calcolati i diritti e gli onorari.

H.15.e. I “*diritti*”, che, com’è noto, sono indicati nella Tariffa forense in misura fissa, saranno calcolati come tali in modo automatico (salvo che il Curatore non stipuli uno specifico patto in deroga migliorativo, che preveda la riduzione anche di tali diritti fissi)

H.15.f. Gli “*onorari*”, che sono invece indicati nella Tariffa forense tra un minimo ed un massimo, verranno calcolati sulla base di un ulteriore criterio correttivo, applicandosi cioè i parametri tariffari in senso decrescente rispetto al valore crescente della causa; ciò comporta, sul piano operativo, la formazione di “scaglioni” in senso crescente e l’applicazione, agli stessi, di percentuali decrescenti. Si fa presente al riguardo che i Giudici Delegati della Sezione hanno ritenuto opportuno rettificare gli scaglioni e i parametri applicati in passato, prevedendo ora 6 fasce, come indicato nella seguente “griglia”:

	cause di “ <i>valore convenzionale</i> ” compreso:	parametro applicabile
1)	tra € 1,00 ed € 103.300,00	medio tariffario
2)	tra € 103.300,01 ed € 258.300,00	medio tariffario ridotto del 20 %
3)	tra € 258.300,01 ed € 516.500,00	medio tariffario ridotto del 30 %
4)	tra € 516.500,01 ed € 1.549.400,00	medio tariffario ridotto del 40 %
5)	tra € 1.549.400,01 ed € 2.582.300,00	medio tariffario ridotto del 50 %
6)	da € 2.582.301,00 in su	medio tariffario ridotto del 55 %

Resta sempre salva la possibilità per il Giudice Delegato di valutare – previa motivata evidenziazione da parte del Legale al momento in cui chiede la liquidazione della parcella (e salvo il caso in cui tra Curatore e Legale sia stato stipulato uno specifico patto sul compenso, come tale immodificabile) - se la causa per cui abbia prestato la sua opera abbia comportato un impegno particolarmente gravoso e/o se l’opera del Legale abbia avuto un pregio particolare. In questi casi il Giudice Delegato – sentito il parere motivato del curatore - potrà in concreto applicare a sua discrezione, dopo aver stabilito il valore convenzionale della causa previamente calcolato secondo i criteri della *circolare* n. 2/2010, un parametro di entità intermedia rientrante nello *spread* tra il parametro


applicabile secondo la surriportata griglia e il corrispondente massimo tariffario previsto nello scaglione di riferimento.

Il criterio di calcolo basato sulla nuova "griglia" sopra riportata, e quello in deroga testè indicato, possono applicarsi – ma solo ad esplicita richiesta del Legale interessato - anche alle attività prestate successivamente all'emanazione della circolare n. 2/2010 per le quali sia stata già accettata una diversa e minore quantificazione sulla base della circolare stessa (tranne però il caso in cui tra Curatore e Legale sia stato stipulato uno specifico patto sul compenso, come tale immodificabile). Tale applicazione potrà essere richiesta dal Legale anche quando la liquidazione del Giudice Delegato sia stata per ipotesi già effettuata in tale periodo, purchè essa sia ancora possibile (fallimento ancora aperto) e purchè vi sia attivo sufficiente e non ne derivi un intralcio alle operazioni successive (quindi comunque prima che si sia pervenuti al rendiconto e al riparto finale).

Nelle cause di impugnazione dello stato passivo (quindi in tutte le cause di opposizione, impugnazione e revocazione di crediti, nonché - per i soli fallimenti di vecchio rito – anche nelle cause di insinuazione tardiva divenute contenziose), il compenso andrà quantificato ai Legali dei fallimenti, previo accertamento – al fine di stabilire il valore della causa - della sola entità del credito controverso, sempre secondo la griglia sopra riportata, ma utilizzando come parametro unitario, al posto del medio tariffario, il parametro intermedio tra il medio ed il minimo tariffario.

H.15.g. Nel caso in cui il Legale abbia già espresso un parere preventivo sull'azione da intraprendere o sull'opportunità di costituirsi in una causa iniziata da altri, e poi venga effettivamente promossa l'azione o effettuata la costituzione in giudizio, l'attività di consulenza pre-processuale resterà assorbita nella voce "*studio della controversia*" ai fini della liquidazione dell'onorario per la prestazione resa (dunque tutto verrà liquidato come attività giudiziale).

H.15.h. Nel caso di esercizio di azioni risarcitorie e di responsabilità civile verso organi amministrativi e di controllo delle società fallite o verso terzi, o di esercizio di azioni revocatorie o di inefficacia, il Legale dovrà congruamente ridurre il *petitum* sin dall'atto di citazione o del ricorso introduttivo se, alla stregua delle informative che il Curatore sempre dovrà previamente acquisire sulla solvibilità del convenuto o dei convenuti (che siano tali anche in riconvenzione), appaia prevedibile in concreto la possibilità di ottenere (anche in via coattiva) solo una parziale soddisfazione del credito oggetto di condanna. Solo in casi



particolari tale riduzione, che va comunque sempre specificamente motivata sin dall'inizio nell'atto giudiziale introduttivo proprio in funzione dell'apparente incapacienza patrimoniale del convenuto o al fine di agevolare soluzioni transattive o realizzare risparmi di (inutili) quote di imposte di registro, potrà essere effettuata dopo la citazione o costituzione e comunque entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Di norma, il *petitum* va ridotto parametrandolo a non più del doppio della prevista entità del probabile soddisfacimento atteso in concreto; in casi particolari (come quando il convenuto sia certamente solvibile, ma non tutti i profili dell'azione presentino elevati tassi di attesa vittoriosa) tale limite potrà essere superato in eccesso secondo il prudente apprezzamento del Curatore. Ove, invece, la previsione di possibile soddisfazione sia del tutto negativa, il Curatore si asterrà dall'esercitare le dette azioni, ripiegando, se del caso, e dove sia consentito, sulla possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali eventualmente promossi nei confronti di soggetti ritenuti responsabili verso il fallimento, laddove è più probabile che, per fruire del vantaggio di riduzioni di pena o di possibilità di patteggiamenti per effetto dell'avvenuto risarcimento del danno, gli imputati riescano a trovare "impreviste" fonti di approvvigionamento finanziario. Si precisa, per evitare fraintendimenti, che l'onere di svolgere preventivi accertamenti patrimoniali sulle controparti compete solo al Curatore (che all'uopo potrà avvalersi delle agenzie specializzate di settore) e non invece al Legale, il quale, se chiamato ad esprimere pareri preventivi sulla possibilità e convenienza di agire in giudizio o costituirsi in causa, è di norma chiamato ad esprimere solo valutazioni giuridiche. Analogamente, è compito del Curatore attivarsi per far precedere le azioni risarcitorie/recuperatorie/revocatorie da opportuni procedimenti cautelari (richiesta di sequestri conservativi, ecc.) per garantirne l'utile risultato, mentre spetta al Legale, se richiesto, dare eventualmente pareri sulla possibilità o sul tasso di probabilità di ottenere effettivamente la concessione di tali misure cautelari. Quando, nonostante tutte le cautele in tal modo adottate, l'azione si risolvesse comunque in una "vittoria di Pirro", ossia sfociasse in una sentenza favorevole al fallimento senza però alcuna concreta possibilità di soddisfazione, il Giudice Delegato considererà se tale esito sia o meno da attribuirsi in concreto ad un'eventuale imprudenza del (solo) Curatore, traendone le dovute conseguenze, poichè, come s'è detto, è solo al Curatore che deve ascrivere l'obbligo di agire in giudizio per la tutela degli interessi dei creditori, ma al contempo anche l'onere di farlo valutando sempre preventivamente con la necessaria prudenza la situazione patrimoniale delle controparti o comunque le possibilità di un utile esercizio dell'attività giudiziale e delle cautele da adottarsi




preventivamente; in tali casi non può invece addebitarsi nulla al Legale che, comunque, ha “vinto” la causa, sì che non potrà negarglisi il diritto al compenso, sia pure contenuto alla stregua di tutti i criteri qui indicati, e salvo il caso, naturalmente, in cui egli stesso abbia contribuito ad indurre il Curatore ad agire in modo incauto.

H.15.i. Sempre nell’ottica di un risparmio dei costi difensivi (oltre che di accelerazione dei processi e di abbreviazione della relativa durata) nelle cause in cui il Curatore abbia la veste di attore e in cui il Tribunale giudichi in composizione monocratica, sarà cura del Legale del fallimento agire – di norma - nelle forme del nuovo procedimento sommario di cognizione (artt. 702 *bis* e ss. c.p.c.), che dovranno poi ancor più preferirsi in caso di azioni revocatorie o di inefficacia; potrà derogarsi a tale criterio solo sulla base di motivate giustificazioni di strategia processuale da rappresentare previamente al Giudice Delegato.

H.15.l. Potrà in ogni caso (ma eccezionalmente) procedersi alla quantificazione del compenso anche al di sotto o al di sopra dei limiti sopra indicati, laddove il compenso – a giudizio del Giudice Delegato - risulti comunque sproporzionato per eccesso o per difetto alla luce del valore obiettivo dell’attività compiuta, o del valore della causa.

H.15.m. Nel caso in cui la prestazione del Legale ricada nell’ambito di giudizi radicati da, o verso, procedure concorsuali ammesse al patrocinio a carico dello Stato, deve applicarsi sempre la metà del compenso teoricamente spettante (cfr. art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), il quale a sua volta, secondo la legge, non può mai superare il valore medio tariffario (art. 80); in concreto, il compenso andrà calcolato, non da parte del Giudice Delegato, ma da parte del Giudice della causa, su istanza motivata e tempestiva – si badi - del Legale del fallimento, contenente una proposta analitica di liquidazione, con applicazione dei criteri previsti dalla Tariffa vigente e dal citato D.P.R.

H.15.n. Operativamente, si ricorda che, per potersi avvalere del patrocinio a carico dello Stato *ex art.* 144 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il Curatore deve rivolgere al Giudice Delegato la richiesta di autorizzazione ad agire o costituirsi in giudizio dichiarando che, alla data dell’istanza, la procedura manca di fondi liquidi, e sempre che, naturalmente, sussista tale condizione. Quindi il Giudice Delegato, preso atto di quanto dichiarato dal Curatore ed attestata poi di suo pugno l’attuale indisponibilità del denaro necessario per le spese del processo, autorizzerà il Curatore ad agire o costituirsi in giudizio con il patrocinio del Legale scelto dal Curatore fra gli iscritti all’apposito elenco di cui agli artt. 80 e 81 del citato D.P.R., che viene elaborato e periodicamente trasmesso dall’Ordine degli Avvocati di Milano.



H.15.o. Il sistema del “*patto di quota lite*” (“*pay per result*”; “*success fee*”).


Nei casi in cui il Curatore intenda proporre una domanda giudiziale (in via di azione, ivi compresa quella monitoria attraverso la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo, oppure in via riconvenzionale con una contro-domanda), che abbia natura recuperatoria/condannatoria (in senso lato), oppure natura revocatoria (di atti dispositivi e di pagamenti), o natura risarcitoria, ovvero una domanda con cui miri comunque al realizzo di somme o di altre attività (ne restano quindi escluse le domande meramente accertative o di invalidazione), sia il Curatore stesso, che, per quanto di competenza, il Giudice Delegato, hanno la facoltà, all’occorrenza, e sempre che lo ritengano più conveniente, di proporre al Legale che essi intendano officiare, in via alternativa al sistema basato sulla *griglia parametrica*, un criterio di commisurazione del compenso secondo il sistema del “*patto di quota lite*” (“*pay per result*”).

L’art. 2 della già citata legge *Bersani*, infatti, non solo prevede la possibilità di parametrare il compenso dei Legali anche al “*raggiungimento degli obiettivi perseguiti*” (c.1, lett. a), ma ha abrogato anche l’originario terzo comma dell’art. 2233 cod. civ., che vietava agli Avvocati di stipulare con i clienti patti relativi ai beni formanti oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sostituendolo ora con un comma che, in via generale, prevede la nullità dei patti sui compensi solo se non redatti in forma scritta (c. 2-bis); da ciò derivandone, di conseguenza, la loro piena validità quando, e sol perché, siano redatti per iscritto.

Anche nel caso di stipula di patti di questi tipo, peraltro, è parso utile - onde evitare una frammentazione incontrollabile di modalità applicative - indicare l’adottabilità in ciascun singolo caso, a discrezione, di uno solo dei seguenti modelli *standard*.

H.15.p. Il modello “*alea totale*”:

- in questo modello il Legale subisce per intero l’alea di un esito negativo nel merito, e/o di un esito infruttuoso in fase esecutiva, del processo civile (compreso quello instaurato con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo) in cui abbia prestato la sua attività, nel senso che, in tali evenienze, tutte le spese di sua competenza (comprese quelle per il procuratore domiciliatario) restano a suo carico ed egli non ha diritto ad alcun compenso (pertanto non avrà diritto nemmeno a percepire acconti o rimborsi spese, tranne le spese borsuali da anticipare o già anticipate per conto del fallimento, che restano a carico di quest’ultimo); resta salvo il caso in cui il Giudice *a quo* condanni



comunque la controparte al (solo) rimborso delle spese Legali sostenute dal fallimento, e almeno queste vengano incassate in tutto o in parte dal Curatore, poiché allora quest'ultimo potrà riversare tali spese al Legale, ma comunque sempre al netto dei costi fiscali sostenuti (imposte di registro ecc.); resta comunque a carico del Fallimento l'eventuale condanna alla rifusione delle spese in favore della controparte; per esito infruttuoso deve intendersi quello "pratico", a prescindere dall'esito "teorico" del processo, nel senso che, anche se si sia ottenuta una condanna della controparte al pagamento di una certa somma con sentenza passata in giudicato, ciò che conta è quanto effettivamente il Curatore riesca ad incamerare (occorrendo perciò che il Curatore - e nel proprio interesse anche lo stesso Legale - siano molto cauti già dappprincipio nel valutare la convenienza di agire in giudizio nei confronti di soggetti dalla dubbia solvibilità); se il Curatore non incamera nulla (sia perché resta del tutto soccombente in causa, sia perché, pur vittorioso, non riesce ad ottenere nulla dalla controparte, né come spontaneo adempimento, né in via esecutiva), l'esito deve considerarsi infruttuoso; in caso contrario, scatta l'ipotesi seguente;

- quando vi è un esito anche solo parzialmente fruttuoso della causa, in tale nozione dovendo ricomprendersi anche l'esito fruttuoso derivante, dopo che la causa sia stata instaurata (anche con ricorso per decreto ingiuntivo), da una definizione transattiva con cui si riesca a percepire in tutto o in parte la somma o il bene della vita per cui sia stata svolta, anche in via riconvenzionale, la domanda condannatoria, il Legale avrà diritto a percepire una quota percentuale delle somme incamerate dal Curatore, secondo la tabella seguente :

	somma effettivamente incamerata:	quota spettante al Legale
1)	tra € 1,00 ed € 103.300,00	il 30 % della somma incamerata
2)	tra € 103.300,01 ed € 258.300,00	€ 30.990,00 + il 13 % della somma incamerata eccedente € 103.300,00
3)	tra € 258.300,01 ed € 516.500,00	€ 51.140,00 + il 10 % della somma incamerata eccedente € 258.300,00
4)	tra € 516.500,01 ed € 1.549.400,00	€ 76.960,00 + il 6 % della somma incamerata eccedente € 516.500,00
5)	tra € 1.549.400,01 ed € 2.582.300,00	€ 138.934,00 + il 5% della somma incamerata eccedente € 1.549.400,00
6)	da € 2.582.301,00 in su	€ 190.579,00 + il 4 % della somma incamerata eccedente € 2.582.301,00

Tale compenso deve considerarsi **omnicomprensivo** (senza possibilità di distinguere, cioè, tra diritti, onorari e spese generali) e va incrementato solo di C.P.A. ed I.V.A. (e, come già detto, delle anticipazioni effettuate per conto del fallimento).

Il compenso andrà comunque conteggiato e liquidato nella suddetta misura anche nel caso, invero assai improbabile, in cui tale misura risulti inferiore a quella in cui il Giudice *a quo* abbia liquidato le spese di lite a favore del fallimento.

H.15.q. Il modello "compenso-base + alea parziale":

- in questo modello il Legale subisce solo in parte l'alea di un esito infruttuoso del processo, nel senso che, in tale evenienza, da valutare secondo i criteri già esposti al punto precedente, egli avrà diritto a percepire comunque un compenso forfetario di base in misura fissa per ogni grado di giudizio che si sia effettivamente svolto, sia di merito che di legittimità, compresa anche la fase relativa al processo di esecuzione (oltre al solo rimborso delle spese borsuali anticipate per il fallimento; non ha invece diritto al rimborso delle spese di studio, né delle altre spese proprie, come quelle di un eventuale procuratore domiciliatario);

- in caso di esito che, invece, sia anche solo parzialmente fruttuoso, compreso l'esito fruttuoso derivante da transazione, secondo i criteri già esposti al punto precedente, il Legale avrà diritto a percepire anche, oltre al compenso-base, una quota percentuale delle somme incamerate dal Curatore;

- compenso-base ed eventuale quota-dividendo vanno conteggiati secondo la tabella seguente:

	cause con domanda il cui <i>petitum</i> è compreso:	compenso-base dovuto per ogni grado di giudizio compresa la fase esecutiva	quota aggiuntiva spettante al Legale solo in caso di esito fruttuoso (le 6 fasce vanno riferite in tal caso alle somme davvero incamerate)
1)	tra € 1,00 ed € 103.300,00	€ 1.500,00	il 20 % della somma incamerata
2)	tra € 103.300,01 ed € 258.300,00	€ 2.000,00	€ 20.660,00 + il 10 % della somma incamerata eccedente € 103.300,00
3)	tra € 258.300,01 ed € 516.500,00	€ 3.000,00	€ 36.160,00 + il 6 % della somma incamerata eccedente € 258.300,00
4)	tra € 516.500,01 ed € 1.549.400,00	€ 4.000,00	€ 51.652,00 + il 4 % della somma incamerata eccedente € 516.500,00
5)	tra € 1.549.400,01 ed € 2.582.300,00	€ 5.000,00	€ 92.968,00 + il 3 % della somma incamerata eccedente € 1.549.400,00
6)	da € 2.582.301,00 in su	€ 6.000,00	€ 123.955,00 + il 2 % della somma incamerata eccedente € 2.582.301,00

Anche tale compenso deve considerarsi omnicomprensivo (senza possibilità di distinguere tra diritti, onorari e spese generali) e va incrementato solo di C.P.A. ed I.V.A. (e delle spese borsuali anticipate per conto del fallimento).

Il compenso andrà comunque conteggiato e liquidato nella misura testè indicata anche nel caso, invero assai improbabile, in cui tale misura risulti inferiore a quella in cui il Giudice *a quo* abbia liquidato le spese di lite a favore del fallimento.

H.15.r. Sia i Curatori che i Giudici Delegati, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno valutare con la dovuta attenzione in ogni singola fattispecie quale modello appaia più conveniente alla luce delle situazioni concrete e degli apparenti fattori di rischio, proponendolo poi al legale officiante.

L'incarico difensivo verrà di conseguenza affidato solo al legale che accetti la modalità di commisurazione del compenso oggetto della proposta.


H.15.s. Resta salva, naturalmente, la possibilità per i Curatori, nei fallimenti di nuovo rito, e per i Giudici Delegati, nei fallimenti di vecchio rito (in cui possono comunque avvalersi dei Curatori come interfaccia), di concordare con i legali compensi in misura anche minore (e quindi più vantaggiosa per il fallimento) di quella prevista nei suddetti modelli standard, che potranno quindi costituire la base su cui innestare – in un quadro di soluzioni aperte – anche ulteriori clausole finalizzate a realizzare tale risultato più vantaggioso.

H.16. Criteri di calcolo del compenso per l'attività stragiudiziale civile.

H.16.1. Per l'attività stragiudiziale civile, se ed in quanto la posizione affidata al Legale non registri comunque sviluppi in ambito giudiziale, i criteri per la liquidazione del compenso e per l'individuazione del valore della situazione controversa saranno quelli sopra indicati con riguardo all'attività giudiziale, applicandosi il solo **sistema a griglia**, ma adeguando i riferimenti, che sopra sono stati fatti alla sentenza, ai risultati economici dell'attività stragiudiziale.

H.17. Criteri di calcolo del compenso per l'attività civile in ambito penale.

H.17.1. Secondo quanto previsto dalla Tariffa forense in materia di prestazioni penali, queste si applicano anche al Legale della parte civile, e quindi anche al Legale della procedura concorsuale che di solito viene officiato in tale funzione. Dovrà in tal caso applicarsi sempre, ed indistintamente, il minimo tariffario.



I. Nomina dei Periti stimatori e di altri Coadiutori tecnici.

I.1. Anche i Periti stimatori e gli altri Coadiutori tecnici (Consulenti del lavoro, Tributaristi, ecc.), nei fallimenti post-riforma (ma non nei concordati preventivi), sono nominati dal Curatore (di norma – v. art. 32, secondo comma, L.F. - previa autorizzazione del Comitato dei creditori, e fatto salvo il caso della nomina diretta dei Periti stimatori in occasione dell'inventario, secondo quanto previsto dall'art. 87, secondo comma, L.F.) e non più dal Giudice Delegato, che deve quindi astenersi, anche in tal caso, dal dare qualunque tipo di suggerimento o indicazione per l'individuazione di un determinato professionista, fermo restando, naturalmente, il dovere-potere di controllare che le nomine dei Periti fatte dai Curatori rispondano a criteri di correttezza deontologica, eticità, responsabilizzazione, adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità (quanto meno in via normale e preferenziale, infatti, i Periti e gli altri Coadiutori tecnici dovranno essere scelti tra quelli iscritti all'albo dei C.T.U. di questo Tribunale), inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici, di vincoli di subordinazione o parentali o coniugali con il Curatore.

I.2. Permane, inoltre, comunque, la necessità di applicare criteri uniformi di controllo preventivo che abbiano portata generale sui criteri di nomina, in quanto riguardanti l'intera categoria dei Periti iscritti nei vari Albi professionali e quindi in ragione del fatto che l'attività che essi sono chiamati a prestare si ricollega pur sempre a procedimenti giudiziari (quali sono i fallimenti), sì da implicare il rispetto dell'esigenza di fondo che vi sia sempre un'equa distribuzione degli incarichi stessi. A tal fine sono state adottate alcune linee-guida che vengono di seguito esposte.

I.3. Fissazione di un tetto massimo di incarichi.

I.3.a. La regola, finora applicata dalla Sezione Fallimenti, in materia di attribuzione di incarichi ai Periti, prevedeva un tetto massimo annuale di 15 incarichi, con la precisazione che, per i professionisti che svolgono sia perizie di stima mobiliare che immobiliare, il limite è così suddiviso : non più di 10 incarichi per le perizie mobiliari e i restanti 5 incarichi per le perizie immobiliari.

Tale limite è stato rideterminato, con effetto già per l'anno 2010, nel modo seguente : 30 incarichi annui, di cui non più di 20 incarichi per le perizie mobiliari e i restanti 10 incarichi per le perizie immobiliari. Nel suddetto numero massimo non vanno conteggiati gli incarichi che i periti stimatori possano eventualmente ricevere dai Curatori come C.T.P. (consulenti tecnici di parte) in cause civili.

I.3.b. In caso di superamento dei limiti, il Giudice Delegato valuterà se dare seguito



alla revoca dell'incarico al Perito.

I.3.c. Tali limiti, infatti, sono sì derogabili, ma solo in casi particolari, **da motivare e rappresentare adeguatamente al competente Giudice Delegato e da segnalare al Presidente della Sezione secondo le medesime modalità indicate al punto G.9.e..**

I.3.d. Ciascun Curatore non potrà nominare lo stesso tecnico per più di cinque volte nel corso di un anno e non più di due volte nell'ambito dello stesso fallimento (ad esempio prima per una perizia di stima mobiliare e poi per una perizia di stima immobiliare).

I.3.e. Per "stesso tecnico" deve intendersi anche qualunque altro tecnico appartenente al medesimo studio **associato** del tecnico già nominato.

I.3.f. In caso di superamento di questo tetto, il Giudice Delegato valuterà, questa volta, se attivare il procedimento di revoca del Curatore ai sensi dell'art. 37 L.F.. **Resta comunque salva, ove ricorrano particolari ragioni idonee a giustificarla, la possibilità di effettuare nomine in deroga rispetto ai predetti limiti, da motivare, rappresentare e segnalare secondo le medesime modalità indicate al punto G.9.e. .**

I.3.g. Ai Periti stimatori e agli altri Coadiutori tecnici dovrà essere affidato dal Curatore un preciso quesito scritto sulla falsariga di quelli in precedenza formulati dal Giudice Delegato. Tali quesiti prevederanno anche l'utilizzo degli opportuni mezzi informatici per la redazione e per la memorizzazione della relazione e per la sua successiva pubblicazione sul sito *internet* del Tribunale; nonché l'utilizzo di tutti i mezzi tecnici adeguati per rendere la perizia quanto più possibile utile e scientificamente corretta, allegandosi sempre, in caso di perizie di stima, i necessari reperti fotografici e, **nelle perizie immobiliari, i necessari documenti** planimetrici e tutta la documentazione ipocatastale ed urbanistica di riferimento, **con** gli atti di provenienza inerenti all'ultimo ventennio. In tali perizie il tecnico nominato dovrà, sotto la sua responsabilità, dichiarare di aver preso visione di tutti i documenti in oggetto, ed in particolare degli atti di provenienza, e dovrà quindi predisporre sulla base di essi e della documentazione ipocatastale acquisita la descrizione esatta del bene stimato, da riportare poi negli annunci pubblicitari di vendita e nell'atto di trasferimento; **dovrà in ogni caso inserire tutti i dati informativi richiesti dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.** I curatori dovranno astenersi dal nominare periti che non siano in grado di redigere le perizie nel rispetto di tutte le suddette condizioni e comunque dovranno, all'atto della successiva richiesta del compenso da parte del perito, relazionare compiutamente il Giudice Delegato sulle modalità con cui la perizia è stata svolta.

I.3.h. I Periti, all'atto della nomina, che accetteranno effettuando il previsto



giuramento innanzi al Giudice Delegato della procedura di riferimento, dovranno accettare i criteri e le regole qui indicati, e dichiarare sotto la propria responsabilità quale sia lo stato degli incarichi già ricevuti in corso d'anno.

I.3.i. In particolare, nel compilare il verbale di giuramento, il Perito indicherà anche l'Albo in cui è iscritto, se tale iscrizione è ancora valida ed efficace, ed il numero di iscrizione, allegando l'elenco dettagliato degli incarichi ricevuti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano nell'anno di riferimento, con l'indicazione della procedura, del Curatore, del Giudice Delegato, della natura (ad esempio : stima mobiliare o immobiliare) degli incarichi e delle date di conferimento degli stessi.

I.3.l. Il giuramento deve essere prestato prima dell'inizio delle operazioni peritali; non è pertanto consentita l'asseverazione successiva all'espletamento dell'incarico.

I.3.m. Nel conferire l'incarico il Curatore dovrà porre un termine al Perito per il deposito della relazione. Di norma, e salvo casi eccezionali, tale termine non dovrà superare i 45-60 giorni.


I.3.n. Per stabilire a quale annualità un incarico debba ascrivarsi, conta la data di conferimento o di accettazione dell'incarico; si intende per data di conferimento dell'incarico quella in cui il Curatore invia al Perito l'atto scritto di nomina, ed è questa la data efficace se per l'espletamento dell'incarico non sia previsto il giuramento del perito; ove sia previsto il giuramento, invece, come accade in tutti i casi di perizie di stima, la data da prendere in considerazione è quella in cui viene formulato il giuramento innanzi al Giudice Delegato

I.3.o. Già nel programma di liquidazione i Curatori dovranno indicare i nominativi dei Periti di cui intendono avvalersi.

I.3.p. Lo stato delle nomine dei Periti effettuate da ciascun Curatore deve essere riportato nella prima relazione depositata *ex art. 33*, primo comma, L.F. e poi nei rapporti periodici *ex art. 33*, quinto comma, L.F., nonché registrato sul sito *internet* del Tribunale inserendo semestralmente i dati nell'apposito quesitario dopo aver *clickato* il link "*nomine professionisti*" nell'area riservata ai curatori.

I.3.q. Naturalmente, il Curatore deve attenersi anche al criterio limitativo, fissato dalla legge, secondo cui anche egli stesso può procedere direttamente e personalmente alla stima dei beni se questi siano di scarso valore (o tramite la stessa commissionaria SIVAG, quando la vendita le sia affidata).

I.3.r. In caso di concordato preventivo, il potere di nomina dei Periti spetta invece, ancora oggi, al Giudice Delegato, che lo esercita, di norma, su segnalazione da parte del



Commissario giudiziale circa la necessità di essere assistito nella valutazione dei beni appartenenti al debitore concordatario o a terzi sovventori. Pertanto il Commissario giudiziale potrà, ai fini della verifica dei presupposti di cui agli artt. 172 e 173 L.F., chiedere la nomina di un Perito per la valutazione dei beni, ma, di norma, solo nei casi in cui già non vi sia una perizia giurata di stima fatta predisporre dal debitore concordatario, o quando, alla luce dei suoi accertamenti, essa, pur essendo stata previamente predisposta, appaia di dubbia congruità, oppure anche nel ricorrere di situazioni-limite ai fini della capienza concordataria (come ad esempio nei casi in cui i valori dei cespiti stimati siano tali da determinare l'impossibilità del pagamento dei chirografari per effetto anche solo di piccoli scostamenti *in minus* del valore stimato).


I.3.s. La nuova disciplina del concordato preventivo, infatti, tende a valorizzare, ai fini della valutazione di ammissibilità/omologabilità della proposta, le relazioni dell'"attestatore" o di altri esperti nominati dallo stesso debitore, ed è opportuno evitare, se possibile, di gravare la procedura di ulteriori costi per svolgere indagini che potrebbero rivelarsi meramente ripetitive. Conseguentemente il Commissario giudiziale dovrà ridurre nei limiti del possibile anche le richieste di autorizzazione ad avvalersi di terzi soggetti per effettuare qualunque tipo di *due-diligence* aggiuntiva o per valutare il tasso di esigibilità dei crediti, accertamento che è a sua volta onere del debitore concordatario far effettuare con appropriata e preventiva circolarizzazione. Qualora a ciò non abbia provveduto il debitore, cercherà lo stesso Commissario giudiziale di provvedervi di persona.

I.3.t. Solo nei casi più importanti e complessi il Commissario giudiziale del concordato preventivo potrà chiedere la nomina di un Legale per la valutazione di situazioni creditorie dubbie.

I.4. Nomina di società di revisione come Coadiutrici contabili del Curatore.

I.4.a. E' stata da più parti segnalata l'utilità per il fallimento di avvalersi di società di servizi contabili o di revisione quando emergano situazioni di difficile analisi della contabilità delle imprese fallite, cui non possa sopperire, con le sue sole competenze, il Curatore fallimentare.

I.4.b. Tale utilizzo, in effetti, potrebbe evitare le numerose situazioni riscontrate in pratica, in cui alcuni Curatori si sono mostrati impossibilitati o incapaci di effettuare tali analisi, tendendo quindi a non valutare come avrebbero dovuto le varie possibilità di esperire azioni recuperatorie-revocatorie e/o azioni di responsabilità, o valutandole tardi, a termini di decadenza o prescrizione ormai già decorsi.



I.4.c. Pertanto, quando ciò appaia già da subito opportuno, il Curatore potrà e dovrà attivarsi per essere autorizzato ad avvalersi di tali Coadiutori e lo stesso Tribunale potrà segnalargli già nelle stesse sentenze di fallimento il suo dovere di valutare in tempi rapidi se sia o meno necessario avvalersi di esperti contabili per effettuare tale controllo.

I.4.d. In ogni caso in cui il Curatore ritenga di proporre istanze a ciò finalizzate, dovrà adeguatamente motivarle e dovrà munirsi di più di un preventivo per garantire la scelta più competitiva e quindi più vantaggiosa per la procedura.

L. Criteri per la liquidazione dei compensi ai Periti.

L.1. Anche quando l'incarico viene conferito dal Curatore, il compenso per l'opera prestata dal Perito deve essere liquidato – di norma - in base alle disposizioni sulla liquidazione dei compensi ai consulenti e periti nominati dall'Autorità giudiziaria di cui alla legge 8.7.1980, n. 319 e al D.P.R. 27.7.1988 n. 352 come modificato dal D.M. Giust. 30 maggio 2002.⁵

L.2. Condizione indefettibile per l'assunzione e l'espletamento dell'incarico è la preventiva dichiarazione scritta del Perito:

a) di accettare, per la liquidazione del futuro compenso, le suddette disposizioni normative;

b) i principi interpretativi fissati al riguardo dalla S.C.

L.3. Ad incarico espletato, il Perito redigerà la sua proposta di liquidazione del compenso indicando tutti gli elementi informativi utili allo scopo ed il Giudice Delegato la liquiderà, su istanza motivata del Curatore (che dovrà esprimere il suo analitico parere), attendendosi ai principi regolatori fissati in via generale dalla S.C. alla luce delle norme sopra citate.

L.4. Si ricorda che dev'essere in particolare applicato il dimezzamento dei compensi

⁵ Cass. n. 1568/2005 : «*Il Coadiutore del Curatore fallimentare (figura prevista dal comma 2 dell'art. 32 della legge fallimentare), la cui opera è integrativa dell'attività del Curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice, pertanto il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i Periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale), essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni*». (Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha pertanto respinto il ricorso di un professionista – il quale invocava l'applicazione della tariffa professionale dei consulenti del lavoro approvata con D.M. 15 luglio 1992, n. 430, espressamente applicabile “anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali” - sul rilievo che lo stesso era stato qualificato dal giudice di merito come Coadiutore).



per le stime mobiliari così come previsto dall'art. 3 D.P.R. 27.7.1988 n. 352 in relazione all'art. 2 stesso D.P.R., come modificato dal D.M. Giust. 30 maggio 2002; e che per le stime immobiliari il compenso è liquidato ai sensi dell'art. 13 del medesimo D.P.R.

L.5. La liquidazione degli onorari commisurati al tempo, determinati cioè in base alle vacanze, costituisce criterio sussidiario, da utilizzarsi esclusivamente se non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile.

L.6. Nella liquidazione degli onorari commisurati al tempo, il Giudice Delegato è tenuto a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione. Ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro. Il Giudice Delegato, in particolare, non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico, salve le eccezioni espressamente previste. Tuttavia, siccome l'art. 4 L. 8 luglio 1980, n. 319 è chiaro nello stabilire che detto limite è da riferirsi a ciascun incarico conferito, non può essere negata la liquidazione di un numero superiore di vacanze pur quando lo stesso ausiliario abbia svolto, nello stesso periodo temporale, più di un incarico, per lo stesso o per diversi uffici giudiziari.

L.7. Nella determinazione degli onorari a percentuale è necessario attenersi rigorosamente alle tabelle periodicamente predisposte con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L.8. I limiti, minimi e massimi, delle predette tabelle non appaiono superabili neppure quando la stima dei beni, con riferimento a scaglioni di valore contiguo e progressivo, sia eccedente il limite superiore dello scaglione massimo (Cass. n. 10745/2001; Cass. n. 4243/1997).

L.9. La concessione di proroghe del termine fissato dal Curatore per l'espletamento dell'incarico è subordinata al verificarsi di fatti sopravvenuti e non imputabili al Perito.

L.10. Il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l'espletamento dell'incarico, oltre a impedire la liquidazione di vacanze per il periodo successivo alla scadenza, impone la riduzione di un quarto degli onorari, comunque determinati.

L.11. La liquidazione delle spese vive sostenute dal Perito deve avvenire sulla base di una nota specifica e documentata, che il Curatore prima, e il Giudice Delegato poi, devono verificare accuratamente, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.

L.12. La spesa relativa al compenso dovuto per l'attività svolta da altri prestatori d'opera, di cui il Perito si sia avvalso a sua volta, può essere liquidata solo se il Perito



nominato dal Curatore sia stato preventivamente autorizzato ad avvalersene.

L.13. Quando il Curatore si avvalga di un professionista stipulando un vero e proprio contratto d'opera, che possa considerarsi eccezionalmente sottratto all'applicazione del D.P.R. 27.7.1988 n. 352, come modificato dal D.M. Giust. 30 maggio 2002, e che sia soggetto invece alle tariffe professionali, dovrà chiedere al suddetto professionista di indicare preventivamente la tariffa o la tabella o i criteri di determinazione del compenso di cui intenda avvalersi per l'esecuzione della prestazione, negoziando sempre lo stesso anche sotto i minimi tariffari alla luce del già citato *decreto Bersani*. Il Comitato dei creditori, a sua volta, in sede di autorizzazione, o il Giudice Delegato in mancanza del Comitato dei creditori, valuteranno la correttezza dell'indicazione, nonché la congruità del compenso e la convenienza dell'attribuzione dell'incarico.

Il Presidente
(dott. Filippo Lamanna)

